

VERSO L'AUTONOMIA GIURIDICA
DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE DAI SALESIANI
“Relatio et votum” di G. M. van Rossum per il S. Ufficio (1902)

Grazia Loparco* in *Ricerche Storiche Salesiane* 53(2009)179-210

INTRODUZIONE

L'accessibilità dell'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (ex Suprema Congregazione del Sant'Ufficio) fino al pontificato di Benedetto XV consente di illuminare gli antecedenti della separazione giuridica dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) dai Salesiani (1906), in particolare tra il 1901 e il 1904, grazie alla disponibilità di alcuni documenti qui pubblicati. Si tratta principalmente della *Relatio et votum* del redentorista Willem Marinus van Rossum (Zwolle 1874 - Maastricht 1932)¹, consultore del S. Ufficio, e di due altre relazioni redatte per la Congregazione dei Vescovi e Regolari (VV. e RR.), che supportano l'esito della valutazione².

Finora restavano aperti infatti gli interrogativi sulle cause del coinvolgimento della Suprema Congregazione del S. Ufficio in una materia di pertinenza della S. Congregazione dei VV. e RR. La ristretta bibliografia salesiana su questo tema non disponeva di questa documentazione. Così Giselda

* Figlia di Maria Ausiliatrice, docente presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'educazione “Auxilium” di Roma.

¹ Cf SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *De Instituto Filiarum Mariae Auxiliatricis aggregato Congregationi Salesianae. Relatio et votum* G. M. van Rossum C. SS. R. Consultoris, Octobri 1902, in Archivio Congregazione per la Dottrina della Fede, RV 1904, n. 59. La relazione copre le prime 12 pagine sul totale di 26 che costituiscono il testo stampato, secondo la prassi tipografica delle Congregazioni della S. Sede. In quest'introduzione il testo del van Rossum sarà abbreviato: *Relatio et votum*. Il fascicolo archivistico, che comprende anche alcune lettere e indicazioni interne della Congregazione, porta scritto a mano dall'ufficiale incaricato: *Taurinen, Rerum Variarum 1904 - # 59 De instituto Filiarum Mariae Auxiliatricis aggregato Congregationi Salesianae. Relatio et Votum R.mi van Rossum Cons. 1902*. Il nome del van Rossum compare come nei testi qui riportati, con le iniziali in italiano: Guglielmo Marino.

² Le due relazioni si conservano anche manoscritte nel fascicolo archivistico, del tutto corrispondenti al testo stampato. Il primo testo del *Summarium*, indicato col N. 1, TORINO, FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, di p. Antonio di Gesù, va da p. 13 a p. 21, datato 13 marzo 1902, è indirizzato al prefetto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, il card. G. M. Gotti. Il secondo annesso, col N. 2, intitolato ISTITUTO - FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, occupa le pp. 21-26, non ha data né indicazione d'autore. Si tratta comunque di un consultore o segretario della S. Congregazione dei VV. e RR. incaricato di presentare una sintesi sulla documentazione pervenuta da parte di don Rua, sull'Istituto delle FMA. Egli allega la relazione di p. Antonio di Gesù, dunque stende la relazione tra aprile ed agosto del 1902.

Capetti nel *Cammino dell'Istituto* menzionava erroneamente un'iniziativa da parte di don Rua presso la S. Congregazione dei VV. e RR. per chiedere l'approvazione dell'Istituto delle FMA nel 1902³.

Le attuali acquisizioni vanno ad inserirsi nell'intreccio della documentazione presente nell'Archivio Segreto Vaticano, S. Congregazione VV. e RR., nella Congregazione degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica⁴; nell'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, in quello generale dei Salesiani e delle FMA. Ne completa il quadro, con una ricostruzione sostanzialmente convincente delle cause, delle procedure e delle conseguenze dei fatti in esame.

Rimandando agli studi pubblicati nel 2002 e 2003⁵ per una conoscenza più approfondita del contesto, richiamiamo gli elementi che offrono la cornice naturale per la comprensione dei tre documenti qui proposti e che si riassumono nella *Relatio et votum* del 1902. Essi rivestono un singolare rilievo per alcuni aspetti della storia salesiana in virtù dell'autorevolezza ecclesiale dei soggetti giudicanti, sebbene non siano esaustivi per comprendere le complesse tematiche in questione, da esaminare da vari punti di vista, e non solo da quello dei consultori romani. La pubblicazione della fonte, che chiarisce le indagini anteriori, servirà a una ricostruzione più complessiva, già in programma.

Il testo principale in causa viene introdotto in maniera un po' ampia, seguendo l'evoluzione cronologica dell'*iter* istituzionale, perché nel suo intreccio risiede una connotazione non secondaria dell'intera vicenda.

³ L'argomento dell'autonomia e conseguente separazione giuridica è trattato nel capitolo *Autonomia dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice*, in Eugenio CERIA, *Annali della Società Salesiana*. Vol. III. *Il rettorato di don Michele Rua*. Roma, Ed. SDB, ristampa [I ed. 1945], pp. 605-629 e Giselda CAPETTI, *Il cammino dell'Istituto nel corso di un secolo*. Vol. II. *Da don Rua successore di don Bosco al nuovo ordinamento giuridico dell'Istituto 1888-1907*. Roma, Istituto FMA 1973, pp. 202-231; in particolare p. 206.

⁴ Nell'Archivio Segreto Vaticano (ASV) non c'è traccia di documentazione relativa alle FMA per il 1901, mentre per il gennaio 1902 si segnala la richiesta delle Costituzioni delle Suore di Maria Ausiliatrice, rivolta al rettor maggiore dei salesiani di Torino. Cf ASV, Rubricella del Protocollo generale della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, n. 3600. La ricerca tra le buste corrispondenti delle *Positiones*, tuttavia, non ha dato alcun frutto. Ma una lettera di Caterina Daghero a don Marengo, datata 29.1.1901 [frutto di un *lapsus*, perché dovrebbe essere piuttosto 1902] richiama l'informazione fornita da don Rua, che cioè ha inviato a Roma le Costituzioni delle FMA e i documenti di approvazione degli Ordinari. Cf lettera allografa di madre Caterina Daghero a don Marengo, Nizza 29.1.1901, in ASC, senza segnatura archivistica, ma microfilm 4593D3-4.

⁵ Le informazioni di quest'introduzione sono parzialmente riprese dal mio articolo *Figlie di Maria Ausiliatrice e Santa Sede. Inediti sugli antecedenti della separazione giuridica dai salesiani (1901-1904)*, in "Rivista di Scienze dell'Educazione" 40 (2002) 243-256. Per una ricognizione più ampia sull'argomento dell'autonomia giuridica delle FMA, si veda, della stessa autrice, *Le Figlie di Maria Ausiliatrice nella società italiana (1900-1922). Percorsi e problemi di ricerca*. Roma, LAS 2002, pp. 110-140.

Presentazione dei documenti

I testi pubblicati di seguito sono tre: la *Relatio et votum* di G. M. van Rossum, il *Summarium* annesso, costituito da due testi: la relazione di p. Antonio di Gesù e la sintesi stesa da un altro consultore della Congregazione dei VV. e RR. La sequenza riproduce quella del fascicolo a stampa conservato nell'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, che al voto annetteva la documentazione anteriore di supporto, in questo caso proveniente da una diversa Congregazione. L'ordine cronologico dei testi sarebbe invece: relazione di p. Antonio di Gesù, sintesi del secondo consultore o segretario della stessa S. Congregazione dei VV. e RR.; relazione conclusiva del van Rossum, per conto del S. Ufficio.

Per un ricorso del settembre 1901 rivolto alla S. Congregazione dei VV. e RR., infatti, all'inizio del 1902 p. Antonio di Gesù, carmelitano scalzo, fu incaricato di esaminare le Costituzioni e le Deliberazioni delle FMA⁶.

Antonio Augusto Intreccialagli (Montecompatì, RM 1852-1924), venerabile dal 1991, col nome religioso di p. Antonio di Gesù fu priore a S. Maria della Scala e più volte responsabile della Provincia romana. Oltre che consultore della S. Congregazione dei VV. e RR. dal 1896, fu membro della commissione per la nuova codificazione canonica e di quella per la revisione delle costituzioni dei nuovi istituti religiosi; visitatore apostolico di varie diocesi e seminari d'Italia. La cultura unita a prudenza e spirito religioso si espressero anche nel governo della diocesi di Caltanissetta, dal 1907, dove si dedicò con frutto a una solerte cura pastorale e alla formazione del clero⁷. Tra l'altro, tentò di invitare a Caltanissetta i salesiani. Nel 1911 fu nominato anche amministratore apostolico di Monreale, dove successe a mons. Lancia di Brolo nel 1919.

La sua relazione per la S. Congregazione dei VV. e RR., in data 13 marzo 1902, denota uno studio accurato e ordinato. Lo stesso consultore sarebbe intervenuto, con altri, nell'esame delle nuove Costituzioni delle FMA del 1906.

Le sue osservazioni, integrate da un altro consultore rimasto anonimo, in una sintesi composta nella stessa Congregazione, furono passate poi al van Rossum, incaricato di redigere una relazione sulla base di tutte le informazioni acquisite.

⁶ Cf P. Carlo DI MUZIO O.C.D., *Una Luce di Monreale*. Roma, Ed. Teresianum 1975.

⁷ Cf Cataldo NARO, *Momenti e figure della Chiesa nissena dell'Otto e Novecento*. Centro Studi sulla Cooperazione «A. Cammarata» - S. Cataldo, Edizioni del Seminario - Caltanissetta 1989, pp. 168-172.

Il teologo olandese, chiamato a Roma nel 1900, venne subito nominato consultore del S. Ufficio e dal 1904 fu tra i primi membri della commissione pontificia per la codificazione del Diritto canonico. Creato cardinale nel 1911, fu voluto da Benedetto XV come prefetto della S. Congregazione di Propaganda Fide (1918-1932)⁸.

Lo stesso van Rossum era stato l'artefice del decreto sulle confessioni del 24 aprile 1901, come si deduce da un riferimento interno⁹.

La relazione autografa del van Rossum, con la data del 30 agosto 1902, stampata senza varianti per una migliore e più larga consultabilità da parte dei cardinali incaricati dell'esame, ripercorre l'*iter* delle osservazioni pervenute alla S. Sede¹⁰. La relazione è stesa in lingua latina, mentre le citazioni dirette sono riportate fedelmente in italiano. Quasi tutti i documenti ivi citati si trovano nel fascicolo archivistico, ad eccezione di qualcuno, come verrà notato nell'edizione del testo.

Gli antecedenti della separazione

Con la costituzione *Conditae*¹¹ del 1900 e le *Normae*¹² applicative del 1901 la Santa Sede orientava le Congregazioni femminili a una maggiore autonomia da quelle maschili, senza perdere però di vista il controllo affidato al cardinal protettore, ai vescovi, ai direttori spirituali¹³. La normativa particolare delle FMA era anteriore a tali disposizioni. Le *Regole* del 1885, molto vincolanti nei confronti dei superiori Salesiani, risalivano alle origini dell'I-

⁸ Cf Josef METZLER, *Präfekten und Sekretäre der Kongregation in der neuesten Missionära (1918-1972)*, in AA.VV., *Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum. 350 anni a servizio delle missioni 1622-1972*, III/2: 1815-1972. Rom-Freiburg-Wien, Herder 1976, pp. 303-351; in particolare pp. 303-312.

⁹ Un appunto di segreteria datato 31 luglio 1902, con la stessa segnatura archivistica, notava la richiesta da parte della Congregazione di proporre al p. van Rossum di fare per le suore "la stessa cosa che ha fatto per i Salesiani".

¹⁰ La *Relatio et votum* autografa di G. M. van Rossum, reca al termine la firma autografa del Lugari, assessore e uditore del S. Ufficio, con la data del 9 settembre 1902, che dava l'ordine di stampa. Il testo a stampa, preparato per i cardinali inquisitori, occupa le prime 12 pagine. La prima pagina del testo corrisponde a p. 3, mentre la prima pagina con l'indicazione dell'autore, dell'argomento e della data non è numerata.

¹¹ LEO XIII, *Constitutio apostolica Conditae a Christo*, 8 dicembre 1900, in ASS 33 (1900-1901) 341-347.

¹² SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, *Normae secundum quas*, 28 giugno 1901, in L. RAVASI, *De regulis et constitutionibus religiosorum*. Roma - Tournai - Paris, Desclée 1958, pp. 188-226.

¹³ Cf Giancarlo ROCCA, *Donne religiose. Contributo a una storia della condizione femminile in Italia nei secoli XIX-XX*. Roma, Ed. Paoline 1992, pp. 81-84.

stituito, costituito da giovani di acerba esperienza, tanto che Caterina Daghero divenne superiora generale a 25 anni nel 1881.

Vent'anni dopo gli articoli costituzionali erano immutati, le persone di governo quasi le stesse, certamente più mature. Le due Congregazioni, come ai tempi di don Bosco¹⁴, non avevano fretta di sottoporre alla curia il loro caso, per amore alla regola data dal fondatore, e al corrispondente *status quo* giuridico che, nonostante alcune difficoltà, mostrava di reggere di fronte alle esigenze dell'espansione, in un clima sociale poco favorevole agli istituti religiosi.

La nativa dipendenza e collaborazione coi Salesiani era avvertita per lo più come riferimento rassicurante sia di fronte alle autorità, sia in vista del consolidamento e della conservazione del vero "spirito" dell'Istituto. Le superiori non aspiravano all'autonomia giuridica, che avrebbe comportato un mutamento di rapporti anche con i vescovi, pressoché estranei alla vita interna. La scarsa chiarezza giuridica veniva dall'essere "aggregate" ai Salesiani e contemporaneamente ancora di diritto diocesano.

Dal 1902 al 1906 si susseguirono vari tentativi per convincere la Santa Sede a conservare almeno l'"alta dipendenza" dal rettor maggiore. Ma l'Istituto delle FMA era diffuso a largo raggio e, una volta caduto sotto gli occhi delle Congregazioni romane, esse si sentirono in dovere di regolarizzare molti articoli relativi al governo e all'amministrazione, come pure alla dipendenza dai vescovi delle molte diocesi interessate.

Documentazione presso l'ex S. Ufficio

Lo scambio di informazioni tra la S. Congregazione dei VV. e RR., di cui era prefetto il card. Girolamo M. Gotti, carmelitano scalzo, e il S. Ufficio inizia nel 1901 ed è strettamente legato al decreto *Quod a Suprema* della Suprema Romana ed Universale Inquisizione del 24 aprile del 1901 rivolto ai Salesiani¹⁵ con l'ingiunzione ai superiori di non poter confessare i propri

¹⁴ Cf Pietro STELLA, *Don Bosco nella storia della religiosità cattolica*. Vol. I. *Vita e opere*. (= Studi storici, 3). Roma, LAS 1979², pp. 187-207, ma in particolare pp. 198-199; 203-207.

¹⁵ Il decreto non venne pubblicato negli *Acta Sanctae Sedis*. Il testo, riportato, è conservato nell'ASC D514 e in A4570120, insieme alla circolare di don Rua agli ispettori, del 15 luglio 1901, con la soluzione di alcuni casi proposta dal salesiano L. Piscetta; il foglietto stampato dei *Quesiti intorno al decreto del 24 aprile 1901 e Soluzione data dalla S. Congreg. della S. R. U. I.*, del 21 agosto 1901, a cura del can. Mancini, approvata da Leone XIII il 23 seguente. Il richiamo della Congregazione a don Rua, del 31 agosto 1901, appare nella posizione archivistica della Congregazione per la Dottrina della fede, R. V. 1902 n. 9. Il S. Ufficio notava che dal 1896 era stato riferito dell'abitudine degli alunni (da intendersi anche come soci) di confessarsi solo dai superiori salesiani, la qual cosa era causa di sacrilegi. Il voto era stato formulato dal consultore redentorista G. M. van Rossum, in data 15 luglio 1900.

alunni (e sudditi), per estensione di un primo provvedimento valido nella sola città di Roma, rivolto alle comunità religiose, ai seminari e ai collegi, specifico per i dimoranti nella stessa casa (e dunque valido anche per l'Ospizio salesiano del S. Cuore). All'origine c'era un ricorso mirante a tutelare la libertà di coscienza e l'integrità delle confessioni.

Su questo passaggio si sofferma Eugenio Ceria, esponendo la sofferenza di don Rua di fronte a un cambio che sovvertiva una consuetudine radicata nella prassi di don Bosco¹⁶. La pubblicazione del decreto *Quemadmodum* da parte della Congregazione dei VV. e RR. il 17 dicembre 1890 aveva precisato le esigenze della libertà di coscienza, con le conseguenze pratiche nell'alternanza di confessori ordinari e straordinari. Per amore alla Chiesa, dopo qualche tentativo di mediazione, don Rua si sottometteva pienamente alle direttive della Santa Sede e comunicava precisi orientamenti a tutti gli ispettori e direttori¹⁷.

Qualcuno sollecitò simili provvedimenti anche per le FMA e fece notare che le loro *Regole o Costituzioni*¹⁸ e *Deliberazioni capitolari*¹⁹ prevedevano vari usi e comportamenti inaccettabili, e non solo in ordine al sacramento della confessione. Intanto nel 1901 il procuratore don Giovanni Marengo avvertiva il consiglio generale dei salesiani delle novità romane e che dunque qualcosa bisognava fare per la stabilità dell'Istituto delle FMA²⁰. Intanto la figura del direttore generale, il suo rapporto con gli ispettori e i direttori locali delle FMA erano stati rivisitati nei Capitoli generali degli anni Novanta, in seguito alla costituzione delle ispettorie anche per le FMA nel 1892.

¹⁶ Cf E. CERIA, *Annali* II 162-185.

¹⁷ Nella *Positio* vari testimoni deposero a favore della piena adesione e sottomissione di don Rua alle decisioni della Santa Sede. Cf SACRA RITUUM CONGREGATIONE, *Taurinen. Beatificationis et canonizationis servi Dei Sac. Michaëlis Rua Rectoris maioris Piae Societatis Salesianae Positio Super Introductione Causae*. Romae, Tipografia Guerra & Belli 1935, pp. 173-179 in particolare. È la testimonianza significativa di don Giulio Barberis, stretto collaboratore del Rettor maggiore, ben informato del caso in cui don Rua apparve in curia «un po' riottoso» (p. 173).

¹⁸ Cf *Regole o Costituzioni per l'Istituto delle Figlie di Maria SS. Ausiliatrice aggregate alla Società Salesiana approvate da varii Vescovi tra cui l'eminentissimo cardinale Gaetano Alimonda arcivescovo di Torino*. Torino, Tipografia Salesiana 1885. L'edizione critica dei primi testi delle Costituzioni delle FMA mette in luce le varianti e le significative modifiche apportate nello sviluppo diaconico. Cf [Giovanni Bosco], *Costituzioni per l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1872-1885)*. Testi critici a cura di Sr. Cecilia Romero FMA. (= Istituto Storico Salesiano. Fonti - Serie prima 2). Roma, LAS 1983.

¹⁹ Cf *Deliberazioni dei Capitoli Generali delle Figlie di Maria Ausiliatrice tenuti in Nizza Monferrato nel 1884, 1886 e 1892*. Torino, Tipografia Salesiana 1894.

²⁰ I verbali del Capitolo superiore annotano nel 1901: "Stante le cose come sono disposte nell'Oratorio il capitolo a pieni voti sospende la venuta delle Suore nella nostra cucina". ASC D869: *Verbali delle riunioni capitolari*, Vol. I/B 7 febbraio 1888-23 dicembre 1904, 24 luglio 1901. "Si legge una lettera di D. Marengo il quale, avuto colloquio col card. [vuoto] ci avverte che canonicamente i voti delle nostre suore sono nulli e quindi la necessità di fare approvare da Roma il loro Istituto e le loro regole, in modo che restino sotto la nostra direzione, c'è anche pericolo che siano staccate da noi", *ibid.* 30 luglio 1901.

Un ricorso rivolto alla S. Congregazione dei VV. e RR. da parte di un sedicente teologo, la cui identificazione rimane per alcuni aspetti dubbia, suscitò la richiesta di documentazione a don Rua, e il successivo studio da parte di p. Antonio di Gesù. Le sue osservazioni, integrate da un altro consultore, furono sottoposte poi a p. van Rossum, incaricato dal S. Ufficio di redigere una relazione e un voto.

Nel 1903 la scomparsa di Leone XIII dovette provocare un certo rallentamento nell'intensa attività ordinaria del S. Ufficio, ma nel 1904 l'argomento venne ripreso e passato alla S. Congregazione dei VV. e RR. con l'ordine di esplicitare le difformità della normativa delle FMA e farla adeguare alle *Normae*. Ne scaturì l'incarico a don Giovanni Marengo di riscrivere le Costituzioni. A niente valsero i passi e gli incontri di madre Daghero a Roma²¹. La Santa Sede non si lasciò convincere dalla tesi che la prassi tra i due Istituti fosse diversa da quella che appariva negli articoli scritti e in qualche modo impose l'autonomia giuridica alle FMA. Immediatamente esse vi lessero soprattutto un rischio di perdita d'identità spirituale e di instabilità istituzionale.

Le accuse e le questioni sottoposte alla S. Sede

La relazione del van Rossum, testo decisivo in ordine alla visione dell'argomento, ripercorre l'*iter* delle osservazioni pervenute a Roma. Dopo il decreto del 24 aprile 1901, il "teologo Giuseppe Campo"²² con una lettera "confidenziale e riservata"²³ del 29 settembre 1901 al prefetto della Congregazione dei VV. e RR., chiedeva che si provvedesse per le FMA. Denunciava la carente separazione degli ambienti, l'età irregolare dei confessori; il fatto che il rettor maggiore e il vicario generale per le suore sommassero tale incarico con quello di confessori ordinari o straordinari. Inoltre lamentava che varie FMA frequentassero il "pernicioso" Magistero a Roma²⁴.

²¹ Cf le *Memorie intime 1905-06*, in AGFMA. Si tratta di un diario manoscritto di madre Luigina Vaschetti, di 67 p. La superiora generale era accompagnata da due consiglieri e venne coadiuvata da alcuni Salesiani. G. Capetti cita il contenuto di alcune visite a cardinali, in G. CAPETTI, *Il cammino dell'Istituto...*, II, pp. 219-220.

²² Qualora questo nome corrispondesse all'autore di una lettera successiva al S. Ufficio firmata solo "Sac. G. C.", si tratterebbe quasi certamente di un sacerdote residente nella diocesi di Acqui, che nel giro di un paio d'anni scriveva due lettere a Roma sulle congregazioni salesiane, una alla Congregazione dei VV. e RR., l'altra al S. Ufficio.

²³ La lettera autografa rivolta al card. Gotti, prefetto della S. Congregazione dei VV. e RR., è conservata nell'Archivio Congregazione per la Dottrina della Fede, RV 1904, n. 59 e riportata nella *Relatio et votum*, pp. 3-4.

²⁴ *Relatio et votum*, p. 4.

L'identificazione dell'autore della lettera non è tuttora immune da qualche dubbio. Seguendo la pista del titolo di "teologo", si sono svolte, senza frutto, ricerche negli archivi diocesani di Genova e Torino e nell'archivio dell'università Gregoriana a Roma, dove si sarebbe potuto conseguire. Nella diocesi di Acqui non risulta alcun sacerdote diocesano con tal nome. Cercando tra i Salesiani, l'unico Giuseppe Campo era nato ad Alcamo (TP) nel 1882: nel 1901 era di casa a Catania, chierico di voti triennali. Non ammesso ai voti perpetui nel 1902, sarebbe uscito di Congregazione nel 1907²⁵. Nel 1901 era troppo giovane per esprimersi in quei termini a Roma e dall'altro capo della penisola.

Invece più probabile sembrerebbe un altro salesiano, Giuseppe Campi, nato a Mornese (AL) nel 1843 e deceduto a Mathi (TO) nel 1922. Vocazione adulta al seguito di don Bosco, divenne sacerdote nel 1875 e per molti anni cappellano e confessore in case delle FMA. Molto debole di salute per dedicarsi al ministero, viveva in modo molto ritirato, dedito alla preghiera e alla composizione di un "Manuale di sacrestia a uso dei Laici e delle case religiose". La lettera necrologica nota che quando in casa c'erano delle feste, era solito sostare in cappella in preghiera, perché non si offendesse il Signore. L'età nel 1901, le caratteristiche della persona, rimasta legata a vedute piuttosto ristrette e conservatrici, la residenza a Nizza Monferrato negli anni in questione, sono argomenti a favore²⁶. Tanto più che mentre nell'Elenco generale della Società di S. Francesco di Sales del 1901 il suo nome appare sotto la voce "Capitolo", Consigliere; nel 1902 si crea la nuova voce: "Confessore"; nel 1903 egli è trasferito a Borgo S. Martino, mentre nella comunità maschile di Nizza Monferrato compaiono i nomi di due confessori, così come per il 1904 e in seguito si alterna il nome di uno o due confessori²⁷. Tuttavia non doveva essere un vero teologo, e per il cognome si deve ammettere una incertezza di lettura.

Il ricorso procurò un'informazione del S. Ufficio, una richiesta d'informazione ai Salesiani per ciò che li concerneva, la richiesta a don Rua delle Costituzioni delle FMA, in data 8 gennaio 1902, da parte della S. Congregazione dei VV. e RR, come pure l'indicazione degli ordinari che avevano approvato l'Istituto. Insomma una ricognizione ufficiale, la prima a Roma, sulle FMA.

²⁵ Cf la cartella archivistica in ASC B2352001, con la documentazione di segreteria.

²⁶ Cf la documentazione personale in ASC B2351901; B2351902; B2351903.

²⁷ Cf *Elenco generale Società di S. Francesco di Sales* 1901, p. 15; 1902, p. 25; 1903, p. 21; 1904, p. 22, 1905, p. 21; 1906, p. 19; 1907, p. 21. È interessante notare la distinzione tra il confessore e l'addetto all'oratorio festivo femminile di Nizza Monferrato, figura che scompare nel 1907, in seguito alla separazione.

Intanto anche dalla Cancelleria del S. Ufficio, il 14 gennaio 1902, l'Assessore domenicano mons. Tommaso Maria Granello, arcivescovo titolare di Seleucia, annotava l'invio della lettera - ricorso alla Congregazione dei VV. e RR. (a cui era stata originariamente indirizzata), segnalando i gravi abusi in ordine al decreto *Quemadmodum* e sollecitando l'esame delle Costituzioni delle FMA in vista degli opportuni provvedimenti, in ossequio agli ordini emanati dai cardinali inquisitori. Sembrava un fuoco incrociato sulle due congregazioni salesiane.

Don Rua rispondeva solo il 19 e il 23 gennaio, di ritorno a Torino dalle visite in alcune case²⁸. Inviava la documentazione richiesta, incluse le Deliberazioni dei primi tre Capitoli generali delle FMA, alcune lettere commendatizie di vescovi, redatte soprattutto in occasione del 2 e il richiamo di una lettera di Leone XIII allo stesso don Rua, che aveva definito le suore: "*sacrae virgines ejusdem Societatis*", sacre vergini della stessa (nel senso di "simile") Società. Nella lettera del 23 gennaio don Rua accenna anche al fatto che vari vescovi commendano l'Istituto, chiamano le suore o le accolgono volentieri su richiesta altrui "e sempre stabiliscono loro i confessori ordinari e straordinari"²⁹. Se don Rua avesse disposto di privilegi particolari sulla confessione delle suore, sarebbe stata l'occasione propizia per esporli³⁰.

Il 19 febbraio 1902 la Congregazione dei VV. e RR. incaricava il fidato p. Antonio di Gesù di esaminare i testi. La sintesi redatta in Congregazione da un altro consultore rafforzò le stesse conclusioni.

Le osservazioni dei consultori della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari

P. Antonio di Gesù aveva trovato le Costituzioni lacunose e difformi dalle *Normae*, "invece assai buone per la parte relativa alla vita spirituale

²⁸ Le due lettere firmate da don Michele Rua al card. Gotti, sono di fatto conservate nell'Archivio Congregazione per la Dottrina della Fede, RV 1904, n. 59, 34-37. La prima delle due è interamente autografa.

²⁹ Lettera autografa di don Michele Rua al card. Gotti, prefetto della S. Congregazione dei VV. e RR., Torino, 23 gennaio 1902, in Archivio Congregazione per la Dottrina della Fede, RV 1904, n. 59, p. 37 della numerazione del fascicolo.

³⁰ *L'Elencus Privilegiorum seu facultatum et gratiarum spiritualium quibus potitur Societas S. Francisci Salesii ex S. Sedis Apostolicae concessionibus directe et Congregationis SS. Redemptoris communicatione in usum presbyterorum ejusdem Societatis*. S. Benigni in Salassis, Ex Officina salesiana 1888, pp. 46-47, contiene un riferimento alle confessioni delle FMA, da distinguere dalle monache che non potevano essere confessate da Regolari senza approvazione del vescovo. I vescovi potevano stabilire, però, la necessità di tale approvazione anche per la confessione delle suore, come le FMA o le Suore di carità.

delle Suore”³¹. Le Deliberazioni inasprivano la suddetta dissonanza. Egli rilevava solo le carenze, più sensibile, si direbbe, al punto di vista della curia in quegli anni, tendente a una regolamentazione della vita religiosa e al controllo da parte dei vescovi, che a quello dell’esperienza viva delle religiose, più intente all’attività apostolica che ai ripensamenti normativi.

P. Antonio di Gesù censurava la scarsa dipendenza dal vescovo, l’eccedente autorità maschile in rapporto con la superiora generale e il suo consiglio, anche in materia economica³². Nelle Deliberazioni il tenore non cambiava, anzi peggiorava per le case all’estero³³. A nessuna suora, inoltre, era consentito pubblicare alcuno scritto firmato, neppure su giornali, senza la revisione e la licenza di qualche superiore.

Il secondo consultore della S. Congregazione dei VV e RR., rimasto anonimo, sintetizzava i punti delle irregolarità riscontrate da p. Antonio di Gesù, dichiarando l’inammissibilità di molte prescrizioni³⁴. Spiccava l’aggregazione delle suore ai Salesiani, la dipendenza da loro come superiori ordinari, l’ingerenza nei voti. Arbitraria era definita la restrizione dei diritti del vescovo e di quelli parrocchiali, data la natura dell’Istituto delle FMA, di voti semplici e ancora diocesano.

Sulla nomina dei confessori si citavano errori gravi: non bastava che un salesiano fosse approvato per i fedeli della diocesi per poter confessare le suore; il superiore generale non poteva nominare il confessore ordinario delle suore abitanti in case di proprietà della Congregazione. Era insostenibile la nomina di un confessore stabile, poiché secondo la *Pastoralis curae* di Benedetto XIV (5 agosto 1748) il confessore ordinario doveva essere nominato *ad triennium*. Così pure che i superiori salesiani si costituissero confessori ordinari e straordinari delle suore in qualunque casa, come l’ispettore per le ispettorie, purché approvati per le confessioni in quelle diocesi.

Circa il rendiconto di coscienza, osservava che il decreto *Quemadmodum* era stato inserito nelle Costituzioni, tuttavia i superiori insistevano presso le suore ad aprire le coscienze. L’esaminatore si chiedeva con serrato sillogismo: se tale apertura si esige nell’atto sacramentale della confessione, come possono servirsene nel governo dell’Istituto? O si esige fuori della confessione, e allora non si impone un onere a cui le suore non sono tenute? In effetti si trattava di una questione spinosa per molti Istituti.

A questo punto tutta la *positio* fu rimessa al S. Ufficio, che il 2 agosto 1902 incaricava il p. van Rossum di esaminare ed esprimere un parere da

³¹ *Relatio et votum*, p. 14.

³² *Ibid.*, p. 16.

³³ Cf *ibid.*, pp. 18-21, con i riferimenti analitici ai numeri delle *Deliberazioni*.

³⁴ Cf *ibid.*, pp. 21-26.

sottoporre ai cardinali, una *relatio et votum*, appunto. Il van Rossum si riconosceva nelle osservazioni dei precedenti consultori e concordava sulla radice di tutti i mali: la soggezione eccessiva delle FMA ai Salesiani.

La tesi è appoggiata con la lettera di un sacerdote salesiano che scriveva dal Brasile nel 1902 alla S. Congregazione (e di cui non è conservato l'originale nel fascicolo archivistico). Parlava dell'opportunità di eliminare gli abusi circa i confessori delle suore in Brasile; denunciava la prassi di un gran numero di confessori, e tra questi il direttore e l'ispettore. Questi s'ingeriva nell'amministrazione, nel trasferimento di personale e ascoltava i rendiconti³⁵.

Anche il vescovo di Acqui, mons. Disma Marchese, forse preoccupato in un clima diocesano già poco sereno, lamentava gli stessi aspetti in una lettera del 1902 rivolta al S. Ufficio. D. Marchese (1844-1925) era stato eletto vescovo di Acqui il 15 aprile 1901; aveva sotto gli occhi soprattutto la casa madre delle FMA di Nizza Monferrato. Avendo scritto per trasmettere la denuncia di un salesiano addetto all'oratorio di quella casa³⁶, aggiungeva delle osservazioni più generali³⁷. Egli notava poco ordine e sorveglianza, eccessiva familiarità, l'irregolarità dei confessori ordinari e straordinari, per cui chiedeva una proibizione. Il van Rossum concordava, dato che la congregazione aveva solo approvazione diocesana e rientrava nella normativa corrispondente.

³⁵ Cf *ibid.*, p. 7. Su tale aspetto ci sono altre testimonianze coeve provenienti dalle lettere di don Albera e don Gusmano, in visita nelle case d'America. Cf Paolo ALBERA - Calogero GUSMANO, *Lettere a don Giulio Barberis durante la loro visita alle case d'America (1900-1903)*. Introduzione, testo critico e note a cura di Brenno Casali. (= Istituto Storico Salesiano. Fonti - Serie seconda, 9). Roma, LAS 2000, es. p. 136 e *passim*. Le FMA erano in Brasile dal 1892.

³⁶ Don Giovanni Mazza, il salesiano di cui si parla, nacque a Sormano, Como, nel 1866 e morì a Venezia nel 1948. Nella lettera mortuaria stilata dal direttore don Giglio Marconi, dell'istituto salesiano Coletti di Venezia, si accenna al carattere vivace che aveva fatto titubare i superiori di Valdocco nell'ammetterlo, adolescente, alla vita religiosa, mentre l'intervento favorevole di don Bosco fu risolutore. Fu trasferito in varie case; poi fu confessore ordinario e straordinario in vari istituti religiosi femminili, per incarico della curia patriarcale di Venezia, dal 1929. La testimonianza di una maestra di novizie può essere indicativa del tipo: prima di stimarlo come confessore, aveva dubitato delle sue qualità, poiché a una novizia aveva consigliato di leggere il libro di Pinocchio! Cf lettera mortuaria di don Giovanni Mazza nell'ASC, senza posizione archivistica. Non è improbabile che all'inizio del secolo, ancora giovane, l'esuberanza del carattere gli avesse provocato qualche problema in un ambiente femminile e giovanile. Nel 1901 e 1902 il catalogo della Società di S. Francesco di Sales lo indica infatti come addetto all'oratorio femminile di Nizza Monferrato (poi venne trasferito). Il vescovo aveva ricevuto segnalazione dal sacerdote G. Diverio, professore del Seminario di Mondovì (la documentazione sulla persona è conservata in una posizione distinta da quella consultata in RV 1904, n. 59).

³⁷ La lettera autografa da Acqui, 23 luglio 1902, è riportata nella *Relatio et votum*, pp. 8-9. Si può ipotizzare che le iniziali corrispondano al nome del sacerdote salesiano Giuseppe Campi, tuttavia nel 1903 egli veniva trasferito a Borgo San Martino.

Valutazione del van Rossum: “*Magnis malis magna remedia*”

Al termine della relazione, il consultore redentorista sottolinea la gravissima e continua discrepanza tra gli articoli delle Costituzioni e Deliberazioni capitolari delle FMA e le norme della Santa Sede. Consente col consultore dei VV. e RR. che, in riferimento al titolo delle Costituzioni, nota: “Le figlie di Maria Ausiliatrice si dicono aggregate ai Salesiani. – Più che aggregate, bisognerebbe dirle assoggettate o asservite ai Salesiani”³⁸.

È colpito dalla “tenacia” con cui nei documenti si vincolano strettamente le religiose in ogni ambito. Perciò consiglia di sciogliere la dipendenza in modo che il governo sia affidato alle suore; la nomina dei confessori e l’esame delle vocazioni sotto la diretta responsabilità dei vescovi. Quest’abuso era il più grave verso i diritti episcopali.

Il van Rossum non nasconde la gravità di una tale decisione, poiché i due Istituti salesiani erano cresciuti insieme, tuttavia “a gravi mali, gravi rimedi”. Non esclude una crisi immediata per le FMA, ma neppure la speranza che, irrobustite le radici, l’Istituto possa svilupparsi ancora più vigoroso.

La separazione, secondo le *Normae*, sembra spettare alla S. Congregazione dei VV. e RR., che pertanto deve assumere l’incarico di correggere e cambiare gli articoli abnormi delle Costituzioni e delle Deliberazioni.

Poiché la competenza specifica del S. Ufficio su tutta la questione concerneva gli abusi contro le confessioni, il van Rossum avvertiva che se la Suprema avesse espresso la proibizione ai superiori per tale materia, implicitamente avrebbe riconosciuto e quasi approvato l’unione dei due Istituti e la dipendenza delle suore. Per questo, a suo parere, era invece da rimettere tutto alla S. Congregazione dei VV. e RR.

Il seguito della questione

Nel fascicolo d’archivio si conserva una lettera firmata solo con le iniziali “*sac. G. C.*”, quasi certamente del 1903, come si deduce dal riferimento ai due anni dalla nomina del vescovo mons. Disma Marchese. È molto probabile che si trattasse di un sacerdote residente nella diocesi di Acqui, noto al vescovo³⁹.

³⁸ *Ibid.*, p. 10.

³⁹ Cf lettera autografa nella stessa busta archivistica del S. Ufficio, con le sole iniziali della firma: “*Sac. G. C.*”, senza data, ma con riferimento esplicito al papa Pio X, consacrato il 9 agosto 1903. Dunque la lettera è posteriore a tale data. Dallo scritto si evince lo stretto legame con mons. Marchese, di cui prende le difese, di fronte ai richiami dei Salesiani, presentati in modo un po’ altero. Non è improbabile che il vescovo di Acqui conoscesse il contenuto della lettera, la quale rafforzava le sue osservazioni anteriori.

Egli riprende le osservazioni circa l'arbitrarietà nella scelta dei confessori e lamenta quasi una forma di rimprovero rivolto a mons. Disma da parte dei Salesiani di Nizza, per alcuni suoi doverosi interventi, conformi alle prescrizioni della Santa Sede. Il primo rilievo sollevato dal vescovo ai Salesiani riguardava il fatto che dopo due anni di residenza in diocesi non avevano ancora chiesto alcun confessore esterno come straordinario, almeno una volta l'anno. E aggiungeva: "Ed è vero che sono molti anni che non se ne servono"⁴⁰. Trova da ridire sulle superiori che, in una visita a un collegio, la sera si erano intrattenute familiarmente con le suore, invece di dare buon esempio e recitare le preghiere in cappella con le educande. Così è critico a proposito della regolarità nelle prescrizioni relative ad oggetti sacri e simili. Ammette che i Salesiani facciano del gran bene con gli oratori festivi e le funzioni, e anche le suore, ma sono poco regolari in casa e in fondo poco sottomessi all'autorità ecclesiastica. Era l'impressione dominante in chi non condivideva e anzi diffidava dello stile delle due congregazioni, il cui impegno apostolico non dava, invece, adito ad appigli. Il clima di ricerca quasi puntigliosa dell'errore da estirpare era tipico di quegli anni.

Nel frattempo, nel 1903 era deceduto il cardinal protettore della Congregazione Salesiana, Lucido Maria Parocchi (1833-1903), consultore, tra l'altro, della Congregazione dei VV. e RR. e vescovo della diocesi di Porto - S. Rufina, sostituito nell'incarico di protettore dal card. Rampolla del Tindaro.

La pratica sulle FMA veniva esaminata dal S. Ufficio nel 1904. Forse le precarie condizioni di salute del papa o anche una dilazione concomitante col cambio del cardinal protettore e del prefetto della S. Congregazione dei VV. e RR., protrassero la soluzione. Intanto i Salesiani avevano ottenuto l'erezione canonica delle proprie ispettorie nel 1901 e all'inizio del 1903 ricevevano l'approvazione di qualche altra dal card. Domenico Ferrata, oculato nuovo prefetto dei VV. e RR., e dunque non passavano inosservati alla Santa Sede⁴¹, che li incoraggiava a perseverare nell'impegno missionario.

Una nota dell'11 luglio 1904, maturata in un raduno dei consultori del S. Ufficio, registrava che la Congregazione dei VV. e RR. avrebbe dovuto provvedere immediatamente alla separazione delle FMA secondo i n. 16 e 18

⁴⁰ Lettera appena citata nella nota 39, firmata: "Sac. G. C.".

⁴¹ Cf Tarcisio VALSECCHI, *Origine e sviluppo delle ispettorie salesiane. Serie cronologica fino all'anno 1903*, in "Ricerche Storiche Salesiane" 2 (1983) 252-273, in particolare p. 267. Sull'espansione delle case salesiane, cf Silvano SARTI, *Evoluzione e tipologia delle opere salesiane (1880-1922)*, in Francesco MOTTO (a cura di), *L'Opera Salesiana dal 1880 al 1922. Significatività e portata sociale*. Vol. I. *Contesti, quadri generali, interpretazioni*. (= Istituto Storico Salesiano - Studi, 16). Roma, LAS 2001, pp. 107-118; ed Enrica ROSANNA, *Estensione e tipologia delle opere delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1872-1922)*, in *ibid.*, pp. 151-177.

del voto del van Rossum, in cui si esplicitavano le condizioni della dipendenza delle religiose dai Salesiani e le violazioni dei diritti episcopali⁴².

Il 19 luglio la Congregazione del S. Ufficio risolse, circa le FMA, di affidare alla Congregazione dei VV. e RR. il compito di far richiedere e correggere i documenti normativi. Qualora il superiore dei Salesiani non obbedisse nel termine di tempo stabilito, occorreva intimargli che si sarebbe proceduto immediatamente alla separazione assoluta. L'assessore e uditore, Giovanni Battista Lugari, che avrebbe dovuto esporre al papa la risoluzione, si trovò di fronte a un dubbio che lo costringeva a sottoporre, prima, nuovamente il decreto al giudizio dei cardinali: dato che l'esame delle Costituzioni e Deliberazioni era stato fatto già nel 1902, prima del voto del van Rossum, il decreto del 19 luglio sembrava non dover aver luogo.

Il 27 luglio 1904 i cardinali del S. Ufficio precisavano e confermavano il decreto alla S. Congregazione dei VV. e RR.: si distribuissero alla commissione i voti di tutti i consultori deputati all'esame, con l'ordine di procedere alla revisione e alla correzione secondo le norme⁴³. Il giorno seguente Pio X approvava la risoluzione.

Il 22 dicembre 1904 mons. Latini del S. Ufficio era incaricato di mandare una lettera a mons. Filippo Giustini, segretario della Congregazione dei VV. e RR., con l'invio dei voti dei consultori da lui richiesti, con la preghiera di comunicarli *sub secreto S. O.* e di restituirli poi alla Suprema, come di fatto avvenne. Il prosieguo si rintraccia nell'archivio della Congregazione degli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica e nei due archivi generali dei Salesiani e delle FMA.

⁴² Cf *Relatio et votum*, pp. 10-11.

⁴³ La lettera partita dalla cancelleria della Suprema Congregazione del S. Ufficio e indirizzata al segretario della S. Congregazione dei VV. e RR., datata 29 luglio 1904, afferma: "Per ordine di questa Suprema furono già richieste ed esaminate presso codesta [a questo punto c'è un «?» a matita blu, apposto nella S. Congregazione destinataria] Sacra Congregazione le Costituzioni e Deliberazioni capitolari dell'Istituto Religioso delle Figlie di Maria Ausiliatrice, aggregate alla Congregazione Salesiana, e molto si trovò degno di censura e repugnante alle «Norme» di codesto sacro Dicastero. Di ciò informati gli E.mi e R.mi Signori Cardinali Inquisitori Gen.li, nella Congregazione di feria IV, 27 corr. hanno decretato: *Ad S. Congregationem Eporum et Regularium iuxta mentem*. La mente è che si distribuiscano alla Commissione i voti dei Consultori deputati per l'esame delle Costituzioni e Deliberazioni suddette, coll'ordine di procedere alla revisione e alla correzione secondo le norme". La firma è dell'assessore Giambattista Lugari, e sul retro porta il N. 17358/15, con la nota "Diei 13 aug. 1904. Vocetur P. Procuratoris Generalis congr. A S. Francisco Salesio ... di Don Bosco", e il timbro del 5 dicembre 1904 con l'indicazione "V. intus la Relazione". E in effetti una lettera di don Marengo, del 27 novembre 1904, indirizzata a mons. Giorgi, uditore della S. Congregazione dei VV. e RR., accompagna la relazione sull'Istituto e dichiara la sua disponibilità ad incaricarsi di introdurre qualche emendamento nelle Costituzioni delle FMA "se mai occorresse". Sulla relazione era stata apposta la data del 15 novembre 1904. La documentazione è in Archivio della Congregazione degli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, T 41, b. 1.

L'effetto di quella decisione non fu deleteria come si temeva, dal momento che le FMA, messe alla prova, mostrarono sostanzialmente di avere radici consistenti. Dopo lo scossone, per molti versi salutare, nel giro di alcuni anni si sarebbe ritrovato un equilibrio, senza perdere lo "spirito" dell'Istituto, né l'affinità spirituale e la collaborazione coi Salesiani. Tema che merita di essere approfondito con studi storici dalle due prospettive salesiane, oltre che da osservatori esterni.

* * *

Il testo della *Relatio et votum* del van Rossum viene trascritto nel rispetto della numerazione originale dei paragrafi, con la segnalazione del cambio di pagina nella copia originale a stampa. Come di solito, infatti, l'originale autografo del consultore era stato fedelmente stampato, unitamente al *Summarium*, proveniente dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, per comodità di lettura dei cardinali interessati all'esame complessivo e alla decisione sull'argomento trattato. Il confronto tra i testi manoscritti e la stampa li rivela identici nel contenuto e nella forma, mentre la numerazione delle pagine è presente solo nel testo stampato.

Le abbreviazioni latine (Rmi, Emi...) sono trascritte sulla linea del testo, con un punto di separazione (Rev.mi, Em.mi); le virgolette del discorso diretto segnalate all'inizio e alla fine della citazione.

Si è rispettato l'uso delle lettere maiuscole, come pure i titoli indicati dall'autore della seconda relazione della Congregazione dei VV. e RR. Per agevolare i riscontri sulle fonti citate, Costituzioni delle FMA e Deliberazioni capitolari, si richiamano in nota i numeri di articoli e le parti corrispondenti. Le informazioni sugli autori e sulla documentazione da essi citata non si ripetono, essendo esplicitate nell'introduzione.

Le due note a piè pagina contenute nel testo originale del *Summarium* vengono riportate in fondo alla sezione del testo, nella pagina corrispondente.

TESTI

SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII

De Instituto Filiarum Mariae Auxiliatricis aggregato Congregationi Salesianae Relatio et votum G. M. van Rossum C. SS. R. Consultoris Octobri 1902¹

p. 3

Em.mi ac Rev.mi Patres,

1. Postquam Decretum fer. IV, 24 Aprilis 1901 contra abusus sacrae confessionis variis Salesianorum domibus communicatum est², postulatum ad S. Sedem pervenit ut etiam hac in re provideretur sororibus a *S. Maria Auxiliatrice* dictis, a servo Dei D. Bosco fundatis ac Congregationi Salesianorum aggregatis.
2. “*Esse*, ita die 29 Sept. 1901 scribebat Sac. Josephus Campo³ D^r S. Theol. Em.mo Praefecto S. Congr. Ep. et Reg., *esse sono dirette dai Salesiani, ed hanno case di educazione, oratori, asili, scuole ecc. ed anche sono molte di esse al servizio negli stessi istituti maschili, diretti da’ Salesiani. Ma le abitazioni delle suore non sono secondo i canoni; non vi è quella separazione prescritta ed anche, se si volesse non si potrebbe farla, perché abitano dentro il recinto degli stessi collegi e perciò succedono e possono succedere gravissimi inconvenienti e purtroppo anche scandali. Quindi bisogna imporre, che se non si può osservare ciò che la Chiesa ha stabilito, siano allontanate le suore dagli istituti maschili per i gravi pericoli delle suore e dei Salesiani*⁴.”

¹ Cf SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *De Instituto Filiarum Mariae Auxiliatricis aggregato Congregationi Salesianae. Relatio et votum G. M. van Rossum C. SS. R. Consultoris*, Octobri 1902, in Archivio Congregazione per la Dottrina della Fede, RV 1904, n. 59. Le informazioni sull’autore sono all’inizio dell’Introduzione.

² Il decreto *Quod a Suprema* della Suprema Romana ed Universale Inquisizione del 24 aprile del 1901 ingiungeva ai superiori salesiani di non poter confessare i propri alunni (e sudditi), per estensione di un primo provvedimento valido nella sola città di Roma, rivolto alle comunità religiose, ai seminari e ai collegi, specifico per i dimoranti nella stessa casa (e dunque valido anche per l’Ospizio salesiano del S. Cuore). Altri particolari nella nota 15 dell’Introduzione a questo testo.

³ Sulle ipotesi di identità di Giuseppe Campo cf l’Introduzione.

⁴ Circa la separazione degli ambienti di abitazione delle FMA da quelle dei Salesiani, furono pubblicate delle norme specifiche tra le *Deliberazioni dei Sei Primi Capitoli Generali*, XVIII: *Norme per le relazioni colle Suore di M. Ausiliatrice*. Il primo articolo, n. 183, prescriveva tassativamente: “L’abitazione sia intieramente separata” con precise esplicitazioni, mentre l’art. 187 quasi più sommessamente notava: “Dove l’abitazione non è ancora a norma dell’articolo primo, niuno degli interni potrà inoltrarsi nella parte destinata alle Suore, senza licenza del Direttore, né fermarsi a

- p. 4
3. *In secondo luogo non sono osservati i sacri canoni per le confessioni delle suore. Si sa che i confessori delle suore debbono avere 40 anni e durano per un triennio. Ora i Salesiani non badano né all'uno né all'altro. Si mettono confessori giovani, ine-| sperti, ecc. Bisognerà provvedere anche a questo. È pur necessario far togliere dal libro delle regole delle Figlie di Maria Ausiliatrice che il Rettor Maggiore dei salesiani ed il suo Vicario Generale per le suore, sono confessori ordinari e straordinari per tutte le case delle suore⁵.*
 4. *L'attuale Vicario Generale per le suore D. Clemente Bretto⁶ fu per 12 anni loro confessore ordinario, e senz'altro venne posto dal Rettor Maggiore all'ufficio di Vicario Gener., continuando a ricevere i rendiconti e a confessare le suore. Chi fu per tanti anni confessore ordinario non può, secondo i sacri canoni essere loro superiore. Quindi bisogna provvedere anche a questo.*
 5. *Inoltre sonvi nella stessa Roma parecchie Suore di D. Bosco che frequentano le scuole superiori pubbliche di Magistero. Il loro contatto colle persone di mondo, la loro ancor giovanile età, il sentire certe lezioni di professori antichristiani ed atei, producono su di loro un'impressione così grave e cattiva da compromettere*

parlar con alcuna di esse, senza il permesso e la conveniente assistenza della Direttrice o di chi ne fa le veci". Testo in *Regole o Costituzioni della Pia Società di S. Francesco di Sales seguite dalle Deliberazioni dei Sei Primi Capitoli Generali*. S. Benigno Canavese, Scuola Tip. Libreria Sales. Ed. 1902, pp. 204-205. L'edizione delle *Deliberazioni* del 1902 fu causata dalla necessità di apportare delle modifiche ad alcuni articoli, in virtù del decreto del 24 aprile 1901. Cf lettera introduttiva di don M. Rua, Torino, 1 maggio 1902. Una precedente edizione, del 1894, riporta esattamente il testo degli art. 183 e 187 agli stessi numeri di pagina.

⁵ Si riferisce alle *Regole* delle FMA del 1885, specialmente al tit. II, art. 4: "Tutte le Case dell'Istituto, in ciò che concerne l'amministrazione dei santi sacramenti e l'esercizio del culto religioso, saranno soggette alla giurisdizione del Vescovo. Le Suore poi di ciascuna casa, appartenente alla Congregazione, avranno per confessore ordinario un Sacerdote Salesiano stabilito dal Superiore Maggiore ed approvato per le confessioni nella Diocesi; e nelle Case di altra proprietà avranno come confessore il Parroco, od altro Sacerdote stabilito dal Vescovo". Questo ed altri articoli sono richiamati minutamente e confutati dal consultore della S. Congregazione dei VV. e RR., p. Antonio di Gesù, e riportati qui di seguito, nel *Summarium* I. Più sinteticamente erano stigmatizzati anche dal secondo consultore. Nella normativa salesiana, nelle *Regole*, VI, art. 6 si notava: "I soci saranno soggetti al Vescovo di quella diocesi, ove è la Casa cui appartengono, secondo le prescrizioni dei sacri Canoni, salve sempre le Costituzioni della Società dalla Santa Sede approvate". E nelle *Deliberazioni dei Sei Primi Capitoli Generali*, tit. XVIII, art. 191 (sui rapporti con le FMA), era prescritto: "Per la predicazione, confessione, ecc., si osserverà quanto è stabilito dai sacri Canoni e dalle Regole loro [delle FMA] particolari".

⁶ Don Clemente Bretto (1855-1919), laureato in matematica, fu l'ultimo direttore generale delle FMA. Tale figura si differenziava da quella del direttore locale o "particolare" delle case; entrambe erano stabilite nelle *Regole* delle FMA del 1878, tit. II, art. 1 e del 1885, tit. II, art. 1. Le funzioni del direttore generale venivano specificate in vari articoli riguardanti il governo. Il primo direttore della casa-madre era stato don Domenico Pestarino, già confessore e direttore locale delle Figlie di Maria Immacolata. Egli si era iscritto alla Società Salesiana, ma don Bosco aveva voluto che restasse a Mornese, da salesiano esterno, a guidare il gruppo che sarebbe stato delle FMA. Alla sua morte, il 15 maggio 1874, don Bosco mandò don Giuseppe Cagliero (23 maggio 1874-5 settembre 1874), che morì dopo pochi mesi. Dopo di lui furono direttori locali: don Giacomo Costamagna (6 ottobre 1874-25 ottobre 1877), don Giovanni Battista Lemoyne (25 ottobre 1877-10 ottobre 1883), don Luigi Bussi (1883-1886) e don Clemente Bretto (1886-1898), che dopo un breve intervallo ricevette l'incarico di direttore generale delle FMA. I direttori generali dell'Istituto furono: don Giovanni Cagliero (1874-1885); don Giovanni Bonetti (1886-1891), don Giovanni Marengo (1892-1898) e infine don Clemente Bretto (1898-1905/6), fino all'autonomia giuridica.

la loro vocazione come pur troppo si ebbe già a verificare⁷. Anche di ciò bisognerà far sentire la voce autorevole della Santa Sede. Tutto ciò io ho esposto anche a nome di tanti altri, non per altro fine che provveder in tempo prima che abbiano a succedere guai e scandali maggiori” etc.

6. Proposito hoc recursu feria II, die 18 Decembris 1901 Em.mi ac Rev.mi DD. decreverunt: “*Quod spectat ad domum vulgo - del S. Cuore - in urbe fiant opportuna investigationes per Emum Card. Vicarium. - Quod vero spectat ad Sorores Mariae Auxiliatricis, ad S. Congr. Epp. et Reg. a qua exquirantur ex officio Constitutiones Congregationis*”.

Ita factum est; et die 8 Ian. 1902 Rmus D. Rua Constitutiones praedictas cum Deliberationibus trium | capitulorum generalium aliisque documentis congregationem sororum spectantibus ad Em.um Praefectum transmisit. p. 5

7. Tum fer. IV, die 19 Febr. 1902 Em.mi Inq. Gen. decreverunt: “*Examinentur constitutiones per aliquem ex DD. Consultoribus S. Congr. Ep. et Reg.*”. Commissum fuit examen Rev.mo Patri Antonio a Iesu carm. disc.

Is non pauca nec levia tam in Constitutionibus quam in Deliberationibus Capitulorum censuravit capita, quae cum notis *Normis* pro approbatione novorum Institutorum votorum simplicium S. Congr. Ep. et Reg., necnon cum Constitutione *Condidae* [sic] SS.mi D.ni PP. Leonis XIII, 21 Iulii 1900⁸, omnino pugnant. Neque difficilis res erat. Sufficit vel semi-clausis oculis Constitutiones ac Deliberationes parumper evolvere ad fere perpetuam cum dictis Normis discordiam observandum; et R.mus Consultor iure plenissimo ad finem suae relationis dicere potuit, se plurima alia capita eiusdem fere naturae censuranda omisisse quum notata iam satis superque essent.

Postea ab alio adhuc consultore eiusdem S. Congr. Ep. et Reg. examinatae sunt Consitutiones et Deliberationes. Hic (suae relationi non subscripsit) alio ordine eadem peccata carpsit.

8. Tum tota positio ad hanc S. Supremam remissa fuit, et Sabbato 2 Augusti 1902 Congr. Part. fuit in voto:

Rogetur Rev.mus P. van Rossum Consultor pro relatione et voto.

Priori membro huius venerandi mandati, relationi videlicet, non arbitror me, pro magna saltem partem, melius satisfacere posse quam integre referendo Animadversiones duorum Consultorum S. Congr. Ep. et Reg., quas propterea in Summario appono. Optime enim actum laborem agere et inutile esset et tumidum. Et ex alia parte necessarium est illa saltem conspiciere ad conceptum sibi de malo faciendum et apta remedia afferendum.

9. | Ex horum Rev.morum Consultorum animadversionibus elucet ORIGINEM p. 6
OMNIUM MALORUM ESSE OMNIMODAM SUBIECTIONEN [sic] ET SERVITUDINEM QUA
INSTITUTUM SORORUM CONGREGATIONI SALESIANORUM MANCIPATUR.

⁷ In effetti le FMA furono tra le prime religiose a frequentare regolarmente il quadriennio di Magistero di Roma dal 1898, per ottenere i titoli legali per l'insegnamento nella scuola normale di Nizza Monferrato che già nel 1900 otteneva il pareggiamento. Il giudizio espresso denota una mentalità difensiva e piuttosto chiusa. Su questo, cf il mio paragrafo sulla preparazione culturale delle FMA in *Le Figlie di Maria Ausiliatrice...*, pp. 248-278; Giancarlo ROCCA, *La formazione delle religiose insegnanti tra Otto e Novecento*, in Luciano PAZZAGLIA (a cura di), *Cattolici, educazione e trasformazioni socio-culturali in Italia tra Otto e Novecento*. Brescia, La Scuola 1999, pp. 419-457.

⁸ Cf LEO XIII, *Constitutio apostolica Condidae a Christo*, 8 dicembre 1900, in ASS 33 (1900-1901) 341-347.

Ex eodem fonte profluunt etiam mala de quibus sacerdos quidam Salesianus queritur epistola 4 Martii 1902 e Brasilia ad S. Congr. missa.⁹ Postquam sapientiam Decreti 24 Aprilis 1901 laudavit, ita proseguitur:

“Ora, secondo il mio modo di vedere, sarebbe pure necessario togliere certi abusi riguardanti i confessori delle suore delle Figlie di Maria Ausiliatrice, fondate da D. Bosco. Su questo punto qui in Brasile (non so come si faccia nell'Italia) non si osservano le disposizioni dei Sacri Canoni né per confessori ordinari né per gli straordinari. Non mi sono diretto al Rettor Maggiore, D. Rua, perché so che egli pretende che si ubbidisca alle regole della Chiesa, come lo dimostra in una circolare di Ottobre del 1901 che il Signor D. Rua dirigeva agli ispettori e Direttori delle nostre case¹⁰.

10. *I collegi delle suddette monache qui in Brasile hanno sempre più di tre confessori ogni anno, passa un direttore di altro collegio lo fanno confessare; arriva l'Ispettore confessa; vi sono gli esercizi spirituali alle educande, ed ecco altri confessori; si dettano gli esercizi alle suore altri sacerdoti confessori. Vi è un collegio che dallo scorso Novembre fino al 1° di questo mese (di Marzo) ebbe sei confessori, dei quali sono sicuro; e sarebbero sette se confessò anche l'ispettore, il che è molto probabile.*
11. *Un altro inconveniente è il lasciare come confessori delle monache gli ispettori¹¹ e i direttori delle case Salesiane. L'Ispettore ha ingerenza diretta nell'ammini-*

⁹ L'originale di questa lettera non è nel fascicolo e non si conosce il nome del salesiano scrivente, che genericamente parla del Brasile. All'epoca c'erano due ispettorie salesiane maschili in Brasile: l'Ispettorato S. Maria Ausiliatrice (1896), con l'ispettore don Carlo Peretto (1860-1923) e con sede a Lorena; l'Ispettorato del Mato Grosso S. Alfonso De' Liguori (1896), con l'ispettore don Antonio Malan (1862-1931). Nel 1902 era eretta anche la terza Ispettorato, S. Luigi Gonzaga, a nord, sotto la guida di don Lorenzo Giordano. Cf T. VALSECCHI, *Origine e sviluppo...*, pp. 270-271.

¹⁰ La lettera circolare dell'ottobre 1901 di don Rua, a cui allude lo scrivente, richiama la necessità di attenersi alla disciplina canonica. Oltre agli articoli delle *Deliberazioni*, menzionati poco sopra, sono interessanti alcuni elementi discussi e approvati nell'VIII Capitolo Generale dei Salesiani, del 1898. Si tratta della Proposta IX, sui presupposti della richiesta del precedente Capitolo Generale di redigere un Regolamento per il “Vicario Moniale”, o più precisamente “delle Suore”, per regolare la sua funzione e relazione con gli ispettori e i direttori locali. Cf *Commissione VI*, § IV Congregazione, 4, in *Deliberazioni del Settimo Capitolo Generale della Pia Società Salesiana*. S. Benigno Canavese, Tipografia e Libreria Salesiana 1896, p. 77. Nel 1898, riprendendo l'argomento, si convenne che fossero sufficienti alcune aggiunte alle *Deliberazioni*, dato che le *Regole* delle FMA sembravano già abbastanza chiare. Va notato che la figura del direttore generale e il suo rapporto con le autorità periferiche si evolveva con lo sviluppo notevole delle case, anche in America. In una lettera circolare dell'11 novembre 1892, infatti, don Rua aveva espresso l'esigenza di estendere agli ispettori le funzioni del direttore generale, impossibilitato a provvedere prontamente alle FMA per l'aumento delle case e la distanza: “Così gl'Ispettori in nostro aiuto resteranno incaricati di prendersi cura di esse, *specialmente per ciò che concerne il loro profitto spirituale, la scelta dei Direttori delle loro anime e dei confessori straordinari*”. [Il corsivo è mio]. Di qui, probabilmente, qualche incertezza successiva. Cf *Atti e Deliberazioni dell'VIII Capitolo Generale della Pia Società Salesiana*. S. Benigno Canavese, Scuola tipografica salesiana 1899, pp. 92-102. Questi articoli avrebbero iniziato a perdere efficacia nel 1905, quando un testo molto più sintetico raccoglieva le deliberazioni approvate dalla S. Congregazione dei VV. e RR., a integrazione del testo delle Costituzioni. Cf *Deliberazioni dei Capitoli Generali della Pia Società Salesiana “da ritenersi come organiche”*. Torino, Tipografia Salesiana (B. S.) 1905.

¹¹ Secondo il diritto canonico il vescovo concedeva l'autorizzazione alle confessioni. L'abuso a cui si accenna non poteva dipendere da gesti arbitrari di ispettori e direttori, quanto dal loro avvalersi delle prerogative sancite dalle *Regole* e dalle *Deliberazioni*, con qualche riferimento a privilegi accordati dalla S. Sede. Si lamenta soprattutto che secondo i salesiani sia sufficiente il permesso di

strazione materiale, nella distribuzione e trasferimento del personale delle case delle mo-| nache nella propria ispezione e prende i loro rendiconti: quindi la ragione per la quale non dovrebbe confessare le monache è la medesima che lo proibisce di confessare i confratelli che dipendono da lui. Ho sentito una volta un ispettore che disse: "Io per le suore posso essere confessore ordinario e straordinario". Io non risposi nulla; ma con me stesso dissi, questo non può essere se non ha una speciale facoltà dalla S. Sede. E so che alcune suore non vanno volentieri a confessarsi dall'ispettore, perché qualche monaca lo disse a me. È molto naturale che trovino una certa ripugnanza perché l'azione dell'ispettore non lascia di chiamare a sé una certa odiosità. p. 7

12. *Ora riguardo ai direttori. I collegi delle monache di D. Bosco che si trovano vicini ai collegi dei Salesiani hanno per loro direttori i medesimi direttori dei Salesiani ancorché abbiano il loro cappellano; e ne avviene che in alcune case le Monache hanno due confessori ordinari, il direttore ed il cappellano. Dunque per due ragioni mi pare non essere conveniente che i direttori delle case Salesiane siano confessori delle monache nei collegi dei quali sono considerati direttori: 1°. Se essi hanno azione nell'amministrazione materiale chiamano a sé l'odiosità quasi nello stesso modo che l'ispettore. 2°. Le occupazioni di un collegio Salesiano (generalmente parlando) non gli permettono di poter ogni settimana recarsi alla casa delle monache per confessarle. E quindi ne avviene che trovandosi impedito, oggi manda Tizio, un'altra volta andrà di nuovo egli, una terza volta manda Caio, e poi manderà Sempronio, e così andiamo dicendo. In questa maniera le poverette di monache e le educande non hanno mai un direttore spirituale. Mi pare quindi che sia di somma importanza di fare sì che ogni istituto delle monache abbia il suo confessore ordinario approvato dal Vescovo diocesano e che duri tre anni; e che durante l'anno l'Ordinario diocesano stabilisca i Confessori straordinari: e che tali confessori non sieno gli ispettori e i direttori dei collegi Salesiani. Nei socii Salesiani vi sono vari sacerdoti che possono servire all'uopo" etc.* p. 8
13. *Neque aliam originem habent mala, de quibus lamentatur R. P. D. Episc. Aquensis¹², in cuius dioecesi Institutum Sororum Mariae Auxiliatricis ortum est. Denuntiationem transmittens haec adiungit litteris 23 Iulii 1902: "Ora giacché l'occasione si presenta propizia, a bene della Congregazione Salesiana e della Chiesa vorrei richiamare un po' l'attenzione di cotesta S. Congregazione Suprema sopra i Salesiani stessi. È un fatto che sono troppo frequenti i sacerdoti che escono dalla Congregazione, ed io non ne conosco alcuno, che non dia molto da dire in fatto di castità; intendo parlare ben inteso de' Sacerdoti usciti.*

confessare, senza munirsi di quello specifico per la confessione delle religiose, come notava il consultore p. Antonio di Gesù, nella relazione riportata più sotto. Generalmente i vescovi erano consenzienti, anche per la penuria di sacerdoti preparati, tuttavia qualcuno lamentava eccessiva autonomia e scarsa dipendenza delle FMA da loro. Cf P. ALBERA - C. GUSMANO, *Lettere...*, pp. 36-37, dove si allude alla situazione di scarsa riservatezza che aveva dato adito a qualche lamentela. Una lettera di don Albera del 1901 accenna: "L'ispettore finora si occupò troppo e con troppo affetto delle suore. Ciò fu causa di molte mormorazioni". Lettera 53 di don P. Albera a don G. Barberis, Niteroi, 17 agosto 1901, in *ibid.*, p. 212. La cura dell'ispettore, che poteva essere eccessiva, va però contestualizzata in un ambiente dove forse proprio lui era una delle persone più affidabili e mature per trattare con le FMA ed esercitare il ministero della confessione.

¹² Mons. Disma Marchese (1844-1925) era stato eletto vescovo di Acqui nel 1901 e rimase in quella sede fino al decesso, nel 1925. L'Istituto delle FMA era sorto a Mornese il 5 agosto 1872, durante l'episcopato di mons. Giuseppe Maria Sciandra (1808-1888).

Donde questo provenga nol saprei ben definire. A me sempre parve che gli Istituti Salesiani detti di D. Bosco vadano troppo a bosco, che vi sia cioè poco ordine e poca sorveglianza, soprattutto mi sarebbe tanto cara che si trovasse modo di rendere se non impossibile come sarebbe a desiderarsi, almeno assai difficile la familiarità de' Sacerdoti Salesiani con le Suore Salesiane e le loro educande. È anche un fatto che riesce tanto facile incontrare una suora sola salire o scendere scale della [sic] comunità maschili dove salgono o scendono sacerdoti chierici ed anche artigiani.

14. *Non parmi poi regolare che i Sacerdoti Salesiani siano i Confessori ordinari non solo ma anche straordinari delle Suore e delle loro educande; come anche parmi sarebbe cosa ben fatta se venisse una proibizione ai Direttori delle Suore e de' loro Collegi (se si crede ancora di tollerare i Direttori) | di confessare sia le Suore e sia le educande.*(1) *Qui in mia Diocesi e precisamente in Nizza Monferrato*¹³ *dove sarebbe avvenuto quanto si dice nell'informe denuncia vi ha la Casa principale delle Suore con un noviziato numerosissimo, ed un assai frequentato Collegio di educande, ed un vero sciame di ragazze, che vi frequentano l'Oratorio festivo. Quanto bene farebbero se le Suore ed i sei o sette Sacerdoti Salesiani, che hanno cura di tutto avessero buono spirito!*

p. 9

Perdoni la libertà con la quale io parlo, sono alienissimo dal pretendere di dare suggerimenti a cotesta Suprema, solo lo faccio nel desiderio che in tempi sì tristi non spesseggino gli scandali dati da Religiosi, e che la gioventù sia educata a spirito veramente cristiano ed a soda virtù”.

(1) *Mirum sane quod Episcopus ita loquitur, quum agatur de congregatione sororum mere dioecesana, quae nullam hucusque a S. Sede approbationem habuerit, et insuper plenum ipsius ius sit, etiam non obstante approbatione antea ab ipso Regulis data, confessarios ordinarios et extraordinarios nominare. [Nota nell'originale].*

15. *Hisce priori parti demandati mihi officii satisfactum esse puto. Remanet votum proferre.*

Ut iam supra notavi, ex animadversionibus Consultorum S. C. Ep. et Reg. elucet continua eaque gravissima discrepantia inter Instituti Constitutiones et Capitulorum Deliberationes et Normas S. Congreg. Ep. et Reg. et Constitutionem Conditaе. Insilit in oculos quantopere Institutum Sororum Mariae Auxiliatricis ligatum sit Societati S. Francisci Salesii et ferreo quodam systemate in omnimodam eius potestatem ac imperium redactum. Verissimus est quod alter scribit Consultor Ep. et Reg. “Nel titolo delle Costituzioni, posto sul frontespizio, le Figlie di Ma-| ria Ausiliatrice si dicono aggregate ai Salesiani. - Più che aggregate, bisognerebbe dirle assoggettate o asservite ai Salesiani. Leggendo infatti le Costituzioni e le Deliberazioni si è colpiti dalla tenacia colla quale

p. 10

¹³ La casa di Nizza Monferrato, in cui si trasferì la casa madre nel 1878, fu sede di molteplici opere e della prima scuola normale pareggiata. Essa intendeva rivestire un carattere esemplare per molte giovani professe che lì si formarono nello spirito dell'istituto. Sul rilievo pedagogico specifico di quell'esperienza, cf il poderoso studio di Piera CAVAGLIÀ, *Educazione e cultura per la donna. La Scuola “Nostra Signora delle Grazie” di Nizza Monferrato dalle origini alla riforma Gentile (1878-1923)*. (= Il Prisma, 10). Roma, LAS 1990.

si vincolano strettamente le suore nel governo, nelle elezioni, nell'accettazione all'abito ed alla professione, nell'amministrazione così disciplinare come economica. Le Suore non hanno da dar passo senza i Salesiani; la loro Superiora Generale è ridotta a fare la parte di comparsa" (n. 4).

16. Rever. a Superior Generalis Salesianorum se habet Superiorem generalem, cui immediate omnes sorores Mariae Auxiliatricis subiiciuntur. - Ipse ad habitum et ad vota admittit. - Ipse vota tam temporalia quam perpetua, ipsius etiam castitatis perpetuae, solvit. - Ipse bona temporalia administrat ac de eis disponit, imo etiam immobilium alienationem permittit (de beneplacito Apostolico sermo non est Tit. VI n. 4). - Ipse praesidet et regulat Capitula generalia Sororum. Ipse praeest electioni Superioris generalis, assistentium etc. etc. imo in quibusdam casibus ipse solus eligit. Ipse nominat confessarios ordinarios et extraordinarios sororum licet ab Episcopo dioecesis pro solis fidelibus approbato, eosque pro beneplacito suo in officio confirmat. - Ipse gubernat totum institutum et sine ipsius consensu Superiorissa gen. nihil alicuius momenti agere potest. - Nominat *Directorem generalem* qui ipsius nomine toti instituto praesit; *Inspectores regionis* qui provincias, directores particulares qui singulas domus gubernent.

Atque hi omnes confessarii sunt ordinarii et directores spirituales sororum, atque, uti apparet aliquomodo ex recursibus et ex iis, quae apud Salesianos accidisse scimus sine temeritate concludi licet, scientia ex confessione et conscientiarum rationibus hausta ad gubernandum abutuntur.

17. Profecto Sacra haec Suprema decreta condere pos-| set contra abusus illos sacrae confessionis et animarum directionis. Sed in casu aliud consilium mihi videtur esse sumendum. Etenim malum hoc aliam radicem habet, et nisi haec eradicetur semper timendum ne revirescat in nova mala.

p. 11

Adest hic vitium quoddam capitale, causa, communis omnium malorum, fermentum quod totam massam corrumpit, estque illa *omnimoda dependentia et servitus*, qua institutum sororum Congregationi Salesianae vincitur.

18. Solvatur illa dependentia, separentur duo instituta et illico proprium gubernium tam generale quam particulare singularum domuum sororum orietur; Episcopis expedita denuo erunt propria iura in nominandis confessarii ordinariis et extraordinariis, in examinandis vocationibus etc. etc., quae contra omne ius superior Generalis Salesianorum sibi arrogaverat; cessabit nimia illa familiaritas et quasi convictus; et Episcopi pro iure et officio aliis enumeratis malis provideant; tolerantur eo ipso abusus omnes sacrae confessionis et directionis spiritualis etc. etc.
19. Non mihi dissimulo gravitatem huius consilii praesertim quum duo instituta inde iam a 25 annis et amplius concreverint et conglutinata sint, sed magnis malis magna remedia sunt adhibenda. Initio fortasse institutum sororum facta separatione languescet, sicut planta quae e terreno, in quo nata est ac crevit, in aliud terrenum trasfertur. Sed sperare licet ut deinde, fortioribus actis radicibus, cum pleniori vita flores ac fructus meliores allaturum sit.
20. Iamvero separatio haec mihi spectare videtur ad S. Congr. Ep. et Reg. Ipsa enim condidit *Normas*, quibus i. a. Sect. 1.^a n. 17 dicitur: «*Non approbantur in posterum Instituta sororum a similibus Institutis virorum votorum simplicium dependentia, nec Instituta virorum huiusmodi Instituta sororum sibi aggregata et a se directa habentia (vide n. 52)*».

Ipsius ergo etiam proprium ius est et officium leges ab ipsa | conditas sustinere ac tueri, atque Institutum, Constitutiones ac Deliberationes capitulorum Sororum Mariae Auxiliatricis ad Normas a se conditas corrigere ac effingere.

p. 12

21. Si haec S. Suprema hic contra abusus sacrae confessionis ageret ac prohiberet ne superiores sororum earum etiam confessarii sint, implicate agnosceret et quasi approbaret unionem duorum institutorum et dependentiam Sororum ab instituto virorum.

Totum ergo remittendum esse puto ad S. Congregationem Episcoporum et Reg.

Sacram purpuram cum omnimoda subiectione devote exosculor.

Romae ad S. Alphonsi die 30 Aug. 1902.

G. M. VAN ROSSUM C. SS. R.
Consultor.

p. 13

Summarium

Num. I.

TORINO - FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

Eminenza Reverendissima

Ho esaminato i documenti manoscritti, le Costituzioni e le Deliberazioni dei Capitoli Generali delle Figlie di Maria Ausiliatrice costituenti l'incarto consegnatomi¹⁴.

I documenti manoscritti sono copie:

- a) Dell'approvazione data in diversi tempi alle Costituzioni da alcuni Ordinari delle Case dell'Istituto;
- b) D'una lettera apostolica (18 Sett. 1893) a Don Michele Rua in encomio della Pia Società di S. Francesco di Sales, nella quale lettera, in fine, si benedicono anche le "Sagri [*sic*] Vergini della stessa Società";
- c) D'una lettera dell'Arcivescovo di Montevideo (15 agosto 1897) e d'un'altra dell'Arcivescovo di Buenos Aires recante la firma anche d'altri Vescovi (5 agosto 1897) nelle quali si loda l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e si fanno le congratulazioni a Don Michele Rua "Superiore e Direttore supremo" dello stesso Istituto in occasione del 25° anniversario dalla sua fondazione;
- d) D'una lettera del Card. Rampolla (15 Luglio 1897) in risposta a Don Michele Rua, nella quale gli si ren-| dono nota la soddisfazione provata dal Santo Padre per le notizie avute intorno all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e la concessione di alcune grazie implorate per lo stesso Istituto nel 25° anniversario della sua fondazione.

p. 14

¹⁴ La relazione è stesa da p. Antonio di Gesù (1852-1924), consultore della S. Congregazione dei VV. e RR.

Quale importanza abbiano tali documenti si rileva dell'esposizione fattane.

Le *Costituzioni* sono brevissime. Sono contenute in circa 50 paginette. Ad esse è premezza una lunga istruzione di Don Bosco.

Queste *Costituzioni* sono *incomplete, inesatte* ed assai *difformi* dalla Costituzione "*Conditae*" e dalle *Norme*, specialmente per quanto si riferisce al governo e alla direzione dell'Istituto riposta direi quasi interamente nelle mani dei Superiori Salesiani. Sono invece assai buone per la parte relativa alla vita spirituale delle Suore.

Le *Deliberazioni* dei Capitoli Generali delle Figlie di Maria Ausiliatrice «*devono considerarsi* (così scrive Don Michele Rua nella prefazione appostavi Pag. VI) *come il complemento delle Costituzioni ovvero le Norme pratiche per eseguirle*". Queste *Deliberazioni*, non che emendare le *Costituzioni*, inaspriscono la loro dissonanza colla Costituzione Apostolica "*Conditae*" e colle *Norme*.

Rilevare tutte le lacune, le inesattezze e le anormalità delle *Costituzioni* e delle *Deliberazioni* sarebbe cosa troppo lunga e forse anche inutile. Ne metterò in vista le principali, senza farvi commenti.

Rilievi sulle Costituzioni

Osservo in primo luogo che il Vescovo ha poco da fare coll'Istituto. Si assoggettano le sue case alla giurisdizione del Vescovo in ciò che concerne l'amministrazione dei sacramenti e l'esercizio del culto religioso (Cost. pag. 52). Il Superiore Maggiore deve mettersi d'accordo col Vescovo per aprire nuove case Cost. pag. 60.] All'infuori di quanto sopra non trovasi prescritta nelle *Costituzioni* altra dipendenza dal Vescovo.

p. 15

Pag. 50 N. 1. - "L'Istituto è sotto l'alta ed immediata dipendenza del Superiore Generale della Società di S. Francesco di Sales cui danno il nome di *Superiore Maggiore*. In ciascuna casa ... egli potrà farsi rappresentare da un Sacerdote col nome di *Direttore particolare* e per tutto l'Istituto da un membro del Capitolo Superiore Salesiano o da altro Sacerdote idoneo col titolo di *Direttore Generale* delle Suore"¹⁵.

Pag. 51 N. 2. - Il Superiore Maggiore d'accordo ecc. può ammettere una Suora "anche ai voti perpetui". "Il Superiore Maggiore dà l'abito religioso e riceve i voti in propria persona o per mezzo di altro Sacerdote da lui delegato"¹⁶.

Ibid. N. 3. - La professa "può essere sciolta dai voti dal Sommo Pontefice o dal Superiore Maggiore"¹⁷.

Pag. 51 I° capov. - "Il Direttore Generale avrà cura di tutto ciò che riguarda il buon andamento materiale, morale e spirituale dell'Istituto"¹⁸.

Pag. 52 N. 4. - "Le Suore di ciascuna casa appartenente alla Congregazione avranno per confessore ordinario un Sacerdote Salesiano stabilito dal Superiore Maggiore ed approvato per le confessioni nella Diocesi"¹⁹.

¹⁵ *Regole o Costituzioni per l'Istituto delle Figlie di Maria SS. Ausiliatrice aggregate alla Società Salesiana approvate da vari Vescovi tra cui l'eminentissimo cardinale Gaetano Alimonda arcivescovo di Torino*. Torino, Tipografia Salesiana 1885, tit. II. *Forma dell'Istituto*, art. 1. Per l'accurata edizione critica, cf [G. Bosco], *Costituzioni per l'Istituto delle Figlie...*

¹⁶ *Ibid.*, tit. II, art. 2.

¹⁷ *Ibid.*, tit. II, art. 3.

¹⁸ *Ibid.*, tit. II, art. 1.

¹⁹ *Ibid.*, tit. II, art. 4.

Ibid. N. 6. - "Le Suore... non potranno amministrare i loro beni se non nel limite e sul modo voluto dal Superiore Maggiore"²⁰.

Pag. 53 N. 10. - Le Suore che escono dall'Istituto non hanno diritto di chiedere conto ai Superiori dei frutti e dell'amministrazione dei loro beni pel tempo che vissero nell'Istituto²¹.

p. 16

Pag. 54-56-58. - Si parla dei voti. Oltre al difetto di conformità alle antiche e alle recenti norme, vi si trovano inesattezze anche rilevanti. Per esempio, si dice che il *voto* di obbedienza "obbliga a non occuparsi che in quelle cose che i Superiori giudicheranno della maggior gloria di Dio e di vantaggio alle anime secondo | le regole di questo Istituto". *L'osservanza* poi del *voto* di povertà si fa consistere essenzialmente nel distacco da ogni bene terreno²².

Pag. 59 N. 1. - "L'Istituto... è governato e diretto da un Capitolo Superiore composto della Superiora Generale, di una Vicaria, di una Economa e di due Assistenti dipendentemente dal Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana"²³.

Pag. 60 N. 2. - "Il Capitolo Superiore sarà presieduto dal Superiore Maggiore o dal Direttore Generale o dal Direttore locale"²⁴.

Ibid. N. 4. - "La Superiora Generale avrà la direzione di tutto l'Istituto subordinatamente al Superiore Maggiore". Nei casi di compra e vendita dei beni stabili, nel demolire edifizii o nell'intraprendere nuove costruzioni dovrà intendersi col Direttore Generale ed ottenere il consenso del Superiore Maggiore. "Dovrà ogni anno e quando ne sarà richiesta rendere conto al Superiore Maggiore dello stato morale, fisico e materiale dell'Istituto, ed avvenendole di avere denaro oltre lo stretto bisogno, glie lo consegnerà (!) affinché lo impieghi secondo che ei giudica della maggiore gloria di Dio"²⁵.

Pag. 63 N. 2. - "Le elezioni si potranno fare in tutti i tempi secondo il parere del Superiore Maggiore..."²⁶.

Pag. 64 N. 5. - "L'elezione (della Superiora Generale) sarà presieduta dal Superiore Maggiore o dal Direttore Generale accompagnato da due Sacerdoti assistenti"²⁷.

Ibid. N. 6. - "Il Superiore Maggiore poco prima dell'elezione potrà anche proporre una rosa di Suore che gli sembrano più idonee all'ufficio di Superiora Generale"²⁸.

Pag. 65 N. 8. - "Il Superiore Maggiore confermerà colla sua autorità la fatta elezione"²⁹.

p. 17

Ibid. N. 9. - Dopo il secondo scrutinio inutile "sarà in facoltà del Superiore Maggiore di eleggere a Superiore (Generale) quella Suora che egli giudicherà più idonea per tale carica"³⁰.

²⁰ Ibid., tit. II, art. 6.

²¹ Cf *ibid.*, tit. II, art. 10.

²² Cf *ibid.*, tit. III. *Del voto di Castità*, IV. *Del voto di Obbedienza*, V. *Del voto di Povertà*.

²³ Ibid., tit. VI. *Governo interno dell'Istituto*, art. 1.

²⁴ Ibid., tit. VI, art. 2.

²⁵ Ibid., tit. VI, art. 4.

²⁶ Ibid., tit. VII. *Elezione della Superiora Generale, Vicaria, Economa, e delle due Assistenti*, art. 2.

²⁷ Ibid., tit. VII, art. 5.

²⁸ Ibid., tit. VII, art. 6.

²⁹ Ibid., tit. VII, art. 8.

³⁰ Ibid., tit. VII, art. 9.

- Pag. 66 N. 10. - Le elezioni della Vicaria, dell'Economa e delle due Assistenti si compiono a maggioranza relativa e si approvano e confermano dal Superiore Maggiore³¹.
- Ibid. N. 12. - Lo scrutinio delle schede si fa dal Presidente e dai due Assistenti³².
- Pag. 67 N. 14. - Il Superiore Maggiore può modificare le condizioni di età e di professione richieste per le elezioni alle prime cariche dell'Istituto³³.
- Ibid. N. 17. - Accadendo entro il sessennio che la Superiora Generale per qualunque causa cessasse dall'ufficio, il Capitolo elegge la successora "eccetto che a scanso di ulteriore disturbo il Superiore Maggiore la elegga di sua autorità"³⁴.
- Pag. 69 N. 2. - L'elezione delle Direttrici o Superiori locali devono essere approvate e confermate dal Superiore Generale³⁵.
- Ibid. N. 3. - La Direttrice amministra i beni portati in Congregazione o donati alla sua casa particolare, ma con dipendenza dal Direttore locale se le Suore sono addette ad un Istituto Salesiano³⁶.
- Pag. 71 "La Maestra delle Novizie sarà eletta... col consenso del Superiore Maggiore". Deve avere 30 anni di età e 5 di professione³⁷.
- Pag. 73 N. 1. - Al Capitolo Generale prendono parte il Superiore Maggiore o il Direttore Generale con due Sacerdoti assistenti, il Capitolo Superiore e le Direttrici di ciascuna casa se la distanza ed altre circostanze lo permettono³⁸.
- Ibid. N. 3. - Se il Superiore Maggiore non avesse preso parte personalmente al Capitolo, *tutti* gli atti di questo devono essere da lui esaminati e non obbligano prima che sieno da lui approvati³⁹.
- Pag. 75 N. 3. - La dote delle Suore è quanto loro spetta | dalla famiglia, e non minore di Lire 1,000. La Superiora però può dispensare col consenso del Superiore da questo punto⁴⁰. p. 18
- Pag. 76 N. 2. - L'esplorazione prima della vestizione si fa, con facoltà del Superiore Maggiore, dal Direttore a ciò deputato. Nello stesso modo pure che si faccia avanti la professione. (Pag. 77 N. 3)⁴¹.
- Pag. 78 N. 6. - Nell'atto della dimissione delle professe il Superiore Maggiore le proscioglie dai voti⁴².
- Pag. 90 N. 6. - "Le Suore avranno ogni sei mesi un confessore straordinario deputato dal Superiore Maggiore ed approvato per le confessioni sulla Diocesi"⁴³.
- Pag. 93 N. 3. - Si può scrivere liberamente al Superiore Maggiore, al Direttore Generale ecc. Del Vescovo non si fa cenno⁴⁴.

³¹ *Ibid.*, tit. VII, art. 10.

³² Cf *ibid.*, tit. VII, art. 12.

³³ Cf *ibid.*, tit. VII, art. 14.

³⁴ *Ibid.*, tit. VII, art. 17.

³⁵ Cf *ibid.*, tit. VIII. *Elezione delle Direttrici delle Case particolari e del rispettivo Capitolo*, art. 2.

³⁶ Cf *ibid.*, tit. VIII, art. 3.

³⁷ *Ibid.*, tit. IX. *Della Maestra delle Novizie*, art. 1.

³⁸ Cf *ibid.*, tit. X. *Capitolo Generale*, art. 1.

³⁹ Cf *ibid.*, tit. X, art. 3.

⁴⁰ Cf *ibid.*, tit. XI. *Condizioni di Accettazione*, art. 3.

⁴¹ Cf *ibid.*, tit. XII. *Della Vestizione e della Professione*, art. 2 e 3.

⁴² Cf *ibid.*, tit. XII, art. 6.

⁴³ *Ibid.*, tit. XVII. *Particolari pratiche di pietà*, art. 6.

⁴⁴ Cf *ibid.*, tit. XVIII. *Regole generali*, art. 3.

Rilievi sulle Deliberazioni

Naturalmente i rilievi che ho fatto sulle Costituzioni dovrei ripetere in questo luogo, essendo le Deliberazioni⁴⁵ conformi alle Costituzioni, almeno nella sostanza. Mi asterrò dal fare cosa inutile; ne noterò soltanto alcuni dei più interessanti, e quelli specialmente che accentuano maggiormente la dissonanza colla Costituzione “*Conditae*” e colle Norme, di sopra notata.

- N. 1. - Si conferma la riferita Costituzione sul Capitolo Generale colla presidenza del Superiore Maggiore. Si aggiungono altre disposizioni dissonanti dalle Norme⁴⁶.
- N. 2. - Il Superiore Maggiore sceglie il *Regolatore* del futuro Capitolo, il quale vigila sui preparativi, esamina le proposte, stabilisce l'ordine delle materie da trattarsi ecc.⁴⁷.
- N. 13. - Nei dubbi o divergenza di pareri delle capitolari il Superiore Maggiore potrà prendere egli stesso quelle disposizioni che crederà migliori⁴⁸.
- p. 19 N. 19. - “La Superiora Generale, *se non sarà eletta dal | Superiore Maggiore*, la Vicaria, l'Economa e le due Assistenti saranno elette dal Capitolo...”⁴⁹.
- N. 20. - Il Superiore può fare eccezioni alle condizioni richieste per le elezioni⁵⁰.
- N. 26. - “Il Superiore Maggiore o chi per esso eleggerà una Segretaria minutante” per redigere gli atti del Capitolo⁵¹.
- N. 29. - Qui si accenna di nuovo alla facoltà che ha il Superiore Maggiore di eleggere di sua autorità la Superiora Generale⁵².
- N. 33. - “Il Superiore Maggiore per ragionevoli motivi può variare la destinazione dei vari uffici e i relativi titoli alle quattro ultime elette”. Queste sono la Vicaria Generale e le due Assistenti Generali le quali formano il Consiglio Generalizio⁵³.
- N. 46. - La Superiora Generale non potrà mai “conservare danaro fermo in cassa che non sia strettamente necessario ai bisogni delle case, ed occorrendole d'averne lo invierà o consegnerà al Superiore Maggiore affinché lo impieghi secondo che ei giudica per la gloria di Dio”⁵⁴.
- N. 48. - L'esplorazione per la vestizione e professione si fa dal Superiore Maggiore o dal suo delegato⁵⁵.
- Pag. 25 capov. 2°. - La visitatrice nel disimpegno del suo ufficio si deve tenere in relazione coll'Ispettore Salesiano. L'idoneità a tale ufficio deve essere esaminata ed approvata dal Superiore Maggiore o dal Direttore Generale (N. 93). La Visitatrice può trasferire le Direttrici o Superiore locali col consenso dei suoi Supe-

⁴⁵ Cf *Deliberazioni dei Capitoli Generali delle Figlie di Maria Ausiliatrice tenuti in Nizza Monferrato nel 1884, 1886 e 1892*. Torino, Tipografia Salesiana 1894.

⁴⁶ Cf *ibid.*, Distinzione I. *Regolamenti speciali, Regolamento pei Capitoli Generali*, art. 1.

⁴⁷ Cf *ibid.*, art. 2.

⁴⁸ Cf *ibid.*, art. 13.

⁴⁹ *Ibid.*, *Regolamento per la elezione dei Membri del Capitolo Superiore*, art. 19.

⁵⁰ *Ibid.*, art. 20.

⁵¹ *Ibid.*, art. 26.

⁵² Cf *ibid.*, art. 29.

⁵³ *Ibid.*, art. 33.

⁵⁴ Cf *ibid.*, *Regolamento per ciascuna Suora del Capitolo Superiore*, capo I. *Uffizio della Superiora Generale*, art. 46.

⁵⁵ Cf *ibid.*, art. 48.

- riori Maggiori (N. 106). “Per ciò che riguarda l’accettazione al Noviziato, ammettere ai voti, licenziare dalla Congregazione... si terrà a quelle facoltà di cui fosse investita dai Superiori Maggiori” (N. 111)⁵⁶.
- N. 123. - La Direttrice d’una casa ove presiede un Salesiano deve a questo obbedire, per quanto riguarda il governo della stessa casa⁵⁷.
- N. 126. - La Direttrice può durare in carica sei anni e | può essere confermata. Fuori d’Europa è eletta e nominata dalla Visitatrice d’accordo col Vicario del Rettor Maggiore e coll’Ispettore⁵⁸. p. 20
- N. 130. - La Direttrice può alienare gl’immobili col consenso del Superiore Maggiore⁵⁹.
- N. 149. - La Direttrice... “ricordi che un Oratorio festivo fu culla della Congregazione Salesiana *alla quale le Suore sono aggregate*”⁶⁰.
- N. 170. - “Il Superiore Maggiore e il Direttore Generale sono confessori ordinari e straordinari in qualunque casa delle Suore... perché approvati per le confessioni in quelle date Diocesi”⁶¹.
- N. 194. - “L’Amministrazione dei beni mobili ed immobili (dei quali le Suore, secondo gli articoli 6-7 del Titolo II delle Costituzioni conservano i diritti civili, e di quelli portati in Congregazione) appartiene al Superiore Maggiore...”⁶².
- N. 223. - “Le ammalate coi voti triennali (finito il triennio) si possono rinviare ai loro parenti...”. Non si concede l’ammissione ai voti perpetui a coloro che non godono buona salute e che possono riuscire d’aggravio alla Comunità⁶³.
- N. 301. - “Il licenziamento definitivo delle Suore professe è riservato al Superiore Maggiore...”. Per le regioni lontane lo stesso Superiore può concedere, allo scopo indicato, speciali facoltà alla Visitatrice o all’Ispettore o a chi compie le sue veci⁶⁴.
- N. 404. “A nessuna Suora è permesso di pubblicare, neppure sui giornali, qualsiasi scritto portante il proprio nome o quello di altra Suora senza la revisione e la licenza di qualche Superiore dell’Istituto”⁶⁵.
- N. 474. - “Il Noviziato... deve durare due anni. Non sieno quindi ammesse ai voti se non li hanno compiti, fuorché i Superiori per qualche ragionevole motivo credessero fare un’eccezione”⁶⁶.
- Cap. III pag. 128. - Qui ed altrove si rileva che vi sono case di Suore annesse alle case ed ai Collegi Salesiani⁶⁷.

⁵⁶ Cf *ibid.*, *Regolamento della Visitatrice*, p. 25. Capo I. *Elezione della Visitatrice*, art. 93; Capo III. *Facoltà della Visitatrice*, art. 106 e 111.

⁵⁷ Cf *ibid.*, *Regolamento per la Direttrice*, art. 125 [e non 123].

⁵⁸ Cf *ibid.*, art. 126.

⁵⁹ Cf *ibid.*, art. 130.

⁶⁰ *Ibid.*, *Regolamento per l’impianto e sviluppo degli Oratori festivi presso le Case delle Suore*, art. 149.

⁶¹ *Ibid.*, Distinzione II, Capo I. *Vita comune*, art. 170.

⁶² *Ibid.*, Capo IV. *Amministrazione*, art. 194.

⁶³ *Ibid.*, Capo IV. *Sanità e riguardi*, art. 223.

⁶⁴ *Ibid.*, Distinzione III. *Moralità e pietà*, Capo III. *Motivi e norme per licenziamento delle Suore dall’Istituto*, art. 301.

⁶⁵ *Ibid.*, Distinzione IV. *Studii*, Capo IV. *Diffusione dei buoni libri*, art. 404.

⁶⁶ *Ibid.*, Appendice: *Regolamenti delle Case*, Capo I. *Regolamento per le Case del Noviziato*, art. 474.

⁶⁷ Cf *ibid.*, Capo III. *Regolamento per le Case annesse ai Collegi Salesiani*, art. 484-492.

| Fo punto coi rilievi, tralasciandone altri moltissimi, supponendo che per avere un'idea dell'Istituto sieno più che sufficienti quelli che ho fatto alle sue Costituzioni ed alle Deliberazioni dei suoi Capitoli Generali.

Bacio la S. Porpora alla E. V. e con venerazione mi professo

Della E. V. Rev.ma

Roma, S. M.^a della Scala, 13 marzo 1902

A Sua Eminenza Rev.ma

Il Card. G. M. Gotti Prefetto della S. C.

Dei VV. e RR.

U.mo Dev.mo Cbb.mo Servo

Fr. Antonio di Gesù C. S. Consultore

p. 21

Num. II

ISTITUTO - FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

- 1) Il Sacerdote Don Rua, Superiore Generale dei Salesiani di D. Bosco, in ossequio agli ordini ricevuti dalla S. C. dei Vescovi e Regolari per foglio d'ufficio 8 Gennaio 1902 N.° 3600/15, mandò alla stessa S. Congregazione:

I. Un volumetto che ha per titolo: "Regola o Costituzione dell'Istituto delle Figlie di Maria SS.ma Ausiliatrice aggregate alla Società Salesiana".

II. Un altro volumetto col titolo: "Deliberazioni dei Capitoli Generali delle Figlie di Maria SS.ma Ausiliatrice, tenuti in Nizza-Monferrato nel 1883-1886-1892".

- p. 22 2) A questi volumetti aggiunse D. Rua parecchie approvazioni date da Vescovi alle dette Regole o Costituzioni; ed inoltre alcuni incoraggiamenti ed encomi, | per l'Istituto, di N. S. Leone PP. XIII, del Cardinale Rampolla e d'alcuni Arcivescovi.
- 3) Sulle Costituzioni e sulle Deliberazioni dei Capitoli Generali fece molte osservazioni, per incarico avutone, il R. P. Antonio di Gesù Carmelitano Scalzo Consultore della S. C. dei Vescovi e Regolari; il quale vi trovò buon numero di punti contrari alle *Norme* approvate dalla S. Sede pei nuovi Istituti di Voti semplici. Si presenta integralmente il lavoro del P. Antonio: ma si stima utile di attirare l'attenzione specialmente sopra i seguenti punti più notabili.

*Aggregazione delle Suore ai Salesiani:
che non si ammette*

- 4) Nel titolo delle Costituzioni, posto sul frontespizio, le Figlie di Maria Ausiliatrice si dicono *aggregate ai Salesiani*¹.

¹ Cf *Regole o Costituzioni per l'Istituto delle Figlie di Maria SS. Ausiliatrice aggregate alla Società Salesiana approvate da varii Vescovi tra cui l'eminentissimo cardinale Gaetano Alimonda arcivescovo di Torino*. Torino, Tipografia Salesiana 1885. Per l'edizione critica, cf [Giovanni Bosco], *Costituzioni per l'Istituto delle Figlie...*

Più che *aggregate*, bisognerebbe dirle assoggettate o *asservite* ai Salesiani. Leggendo infatti le *Costituzioni* e le *Deliberazioni* si è colpiti dalla tenacia colla quale si vincolano strettamente le Suore nel governo, nelle elezioni, nell'accettazione all'abito ed alla professione, nell'amministrazione così disciplinare come economica. Le Suore non hanno da dar passo senza i Salesiani; la loro Superiora Generale è ridotta a fare la parte di comparsa. (Ved. Vol. *Costit.* pag. 59-60-61 e Vol. *Deliberazioni* passim)².

*Dipendenza delle Suore dai Salesiani come Superiori ordinari:
non ammissibile*

- 5) Il Superiore Generale dei Salesiani si dice altresì Superiore Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Queste sono sotto *l'alta ed immediata dipendenza* di lui, che le governa o immediatamente, o per mezzo di *Direttori Generali*, di *Direttori particolari*, e di *Ispettori* regionali; tutti Salesiani da lui stesso nominati³. (a)

(a) Ved. Vol. *Costit.* Titolo II, pag. 50 e 51) [*sic*]. [Nota nel testo originale]

| Questo sistema non si ammette dalla Santa Sede.

p. 23

Insostenibili ingerenze nei Voti delle Suore

- 6) Il Superiore generale dei Salesiani ammette le Suore alla Costituzione e ad alla Professione dei Voti, così temporanei come perpetui. Nemmeno si parla dell'esplorazione del Vescovo; e ciò è in opposizione alle prescrizioni solite a farsi dalla S. Congregazione, sancite nella Costituzione *Conditae* cap. I n. 7⁴.

Si stabilisce inoltre nelle Costituzioni delle Suore (pag. 51, n. 3)⁵ che i Voti delle Suore si dispensano anche dal Superiore Maggiore dei Salesiani. Questa facoltà di dispensare i Voti temporanei, e molto meno i perpetui, fra i quali è quello di castità, non si sostiene. Il Superiore dei Salesiani non ha questa facoltà, né in ragione del suo ufficio, né in virtù di speciale concessione Apostolica. (Ved. Cost. *Conditae* cap. I n. 8).

Arbitraria restrizione dei diritti del Vescovo

- 7) Nelle Costituzioni (pag. 52) si legge: "Tutte le case dell'Istituto in ciò che concerne l'amministrazione dei Santi Sacramenti e l'esercizio del culto religioso saranno soggette alla giurisdizione del Vescovo"⁶.

Al contrario la dottrina e la prassi delle Sacre Congregazioni, e la lodata Cost. *Conditae* di Leone PP. XIII riconoscono nei vescovi più altri diritti in riguardo agli Istituti di Voti semplici, specialmente se *Diocesani*, come è appunto quello delle Suore Ausiliatrici.

² Cf *ibid.*, tit. VI. *Governo interno dell'Istituto*, art. 1, 2, 4.

³ Cf [G. BOSCO], *Costituzioni per l'Istituto delle Figlie...* 1885, tit. II, art. 1-4.

⁴ LEO XIII, *Constitutio apostolica Conditae a Christo*, 8 dicembre 1900, in ASS 33(1900-1901) 341-347.

⁵ Cf [G. BOSCO], *Costituzioni per l'Istituto delle Figlie...* 1885, tit. II, art. 3.

⁶ *Ibid.*, art. 4.

Restrizione erronea dei diritti parrocchiali

- 8) Nelle Costituzioni tit. 2° n. 5 pag. 52 si fa una speciosa distinzione di Case *appartenenti* alla Congregazione Salesiana e di *non appartenenti*; e si dispone che:

p. 24

“le Suore e le giovinette delle Case non appartenenti alla Congregazione Salesiana saranno soggette alla giurisdizione del parroco in quelle cose che riguardano i diritti parrocchiali”⁷. Distinzione arbitraria | ed in opposizione col diritto comune; perché i diritti parrocchiali devono essere salvi in riguardo alle Suore ed alle alunne, tanto delle case appartenenti, quanto delle non appartenenti alla Congregazione Salesiana.

Nomina dei confessori

- 9) Nelle Costituzioni tit. 2° n. 4 pag. 52, si dice che: “Le Suore di ciascuna Casa appartenente alla Congregazione avranno per confessore ordinario un sacerdote Salesiano stabilito dal Superiore Maggiore (dei Salesiani), ed approvato per le confessioni nelle Diocesi: e nelle Case di altra proprietà avranno per confessore il parroco od altro Sacerdote stabilito dal Vescovo”⁸.

Inoltre nelle *Deliberazioni* dei Capitoli Generali, pag. 45-46, si stabilisce che: “È fissato dal Superiore Maggiore (dei Salesiani) *un confessore stabile* per ciascuna Casa di Suore, il quale possibilmente sarà un Salesiano”⁹.

Nei passi ora citati si trovano parecchi errori assai gravi.

Primo. È errore che per essere confessore d'una Comunità di Suore basti che un Salesiano sia approvato pei fedeli in Diocesi. Deve essere approvato dal Vescovo anche per le Religiose.

Secondo. Il Superiore Generale dei Salesiani non può arrogarsi la facoltà di nominare il confessore ordinario per le Suore abitanti in case di proprietà della Congregazione. Appartengano le case alla Congregazione o ad altri, il diritto di nomina dei confessori ordinari e straordinari appartiene al Vescovo. Sono prescrizioni della Santa Sede Apostolica a tutti notissime.

Terzo. La nomina poi d'un *confessore stabile*, sia Salesiano o no, per ciascuna Casa di Suore, non si sostiene; essendo notissima la Benedettina *Pastoralis curae*, secondo la quale il confessore ordinario deve essere *ad triennium*, non già stabile.

p. 25

*I Superiori Salesiani si costituiscono
confessori delle Suore*

- 10) Conviene avvertire che i così detti Capitoli Generali delle Suore Ausiliatrici sono fatti sotto la presidenza del Superiore Generale assistito da due Salesiani. Ciò premesso si nota che in una *Deliberazione* dei Capitoli Generali, a pag. 46, è stabilito che: “Il Superiore Maggiore ed il Direttore Generale sono *confessori*

⁷ *Ibid.*, art. 5.

⁸ *Ibid.*, art. 4.

⁹ Distinzione II. *Vita comune*, Capo I. *Articoli generali*, in *Deliberazioni dei Capitoli Generali delle Figlie di Maria Ausiliatrice tenuti in Nizza Monferrato nel 1884, 1886 e 1892*. Torino, Tipografia Salesiana 1894, pp. 45-46.

ordinari e straordinari in qualunque casa delle Suore, e l'Ispettore nelle Case esistenti nella propria Ispettorìa, purché siano approvati per le confessioni in quelle date Diocesi¹⁰. È evidente che ciò non si sostiene.

Rendiconto di coscienza

- 11) Nel libretto delle Costituzioni fu debitamente inserito il Decreto *Quemadmodum* del 17 Dicembre 1890, e si dice alle Superiori di osservarlo. Ma i Superiori Salesiani insistono esortando le Suore ad aprire ad essi le loro coscienze, e saldamente inculcano questa apertura del loro interno.

Infatti alle Costituzioni si fa procedere un'*Istruzione* di D. Bosco. In essa, sotto il titolo *Confidenza verso i Superiori* (pag. 36-37), si dice che per questa confidenza "le suddite aprono il loro cuore ai Superiori"; ed è mirabile che si dichiara poi esplicitamente che la schiettezza coi Superiori è d'importanza e di necessità *perché essi possano meglio governare e indirizzare i sudditi*; e si fa inoltre capire che la raccomandata apertura di cuore servirà ai Superiori pel governo anche esterno della Congregazione. La stessa apertura di cuore è anche ingiunta nelle *Costituzioni*, a pag. 99¹¹.

Ora, o questa apertura di cuore ai Superiori Salesiani si esige *in actu Sacramentalis confessionis*; ed in tal caso, come possono essi servirsene [sic] pel governo dell'Istituto? - Ovvero si esige fuori di confessione; | ed allora si viene ad imporre alle Suore un onere al quale non sono tenute. p. 26

Case di suore addette al servizio di Case di Salesiani

- 12) Dalle *Deliberazioni* dei Capitoli Generali (p. 56) si deduce chiaramente che le Suore hanno certe Case unite alle Case di Salesiani. Altrettanto si deduce dell'*Appendice alle Deliberazioni* (pag. 128). Vi è infatti un capitolo intitolato: "Regolamento per la Case [sic] annesse ai Collegi Salesiani".

Questo *Regolamento* dice poco; non contiene se non poche disposizioni di pochissima importanza. Intorno ad argomento tanto delicato sembrano necessarie più precise informazioni.

Quanto si è fin qui accennato si rimette al sapiente giudizio degli Em.mi e Rev.mi Padri SS. GG.

¹⁰ *Ibid.*, p. 46.

¹¹ [G. Bosco], *Costituzioni per l'Istituto delle Figlie...* 1885, tit. XVI. *Regole generali*, art. 25.